SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

Università del Salento

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Luzzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Luzzi (Cosenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 settembre 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Carolina Ippolito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferite i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Manfredo Tedesco.

Il citato amministratore, in data 30 settembre 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 ottobre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Carolina Ippolito.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Mazzano Romano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mazzano Romano (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 ottobre 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mazzano Romano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Antonietta Orlando è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mazzano Romano (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Remo Marcatili.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 20 ottobre 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiente che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mazzano Romano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Antonietta Orlando.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Lariano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lariano (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lariano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Ferdinando Santoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lariano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 novembre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lariano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Ferdinando Santoriello.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fiorentino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2011, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosalba Guarino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Arezzo, con provvedimento del 2 settembre 2011, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Il termine assegnato all'ente è decorso infruttuosamente, anche per la sussistenza di criticità nella gestione finanziaria e contabile del comune.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Arezzo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 26 settembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Tale situazione ha peraltro indotto il sindaco, con nota assunta al protocollo dell'ente in data 24 settembre 2011, a rassegnare le dimissioni dalla carica.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosalba Guarino.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00044

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Bussero e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bussero (Milano);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bussero (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giuseppa Massa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bussero (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 ottobre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 ottobre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bussero (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppa Massa.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2011, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Filomena Dabbicco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Bari, con provvedimento del 2 novembre 2011, ha nominato un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione del 4 novembre 2011.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle, disponendone, nelle more, con provvedimento del 7 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di

Gioia del Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Filomena Dabbicco.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Gravina di Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gravina in Puglia (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Ciro Trotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 ottobre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 ottobre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Ciro Trotta.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00047

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2011.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze prof. Vittorio Umberto GRILLI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 novembre 2011, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato prof. Vittorio Umberto GRILLI, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze prof. Vittorio Umberto GRILLI è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 9.

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 concernente il regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 con il quale il Sen. Prof. Mario Monti è stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011 con il quale il Prof. Vittorio Umberto Grilli è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art.1

1. Il Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Umberto Grilli è delegato, con le eccezioni di cui alla lettera *d)* del presente articolo:

a) a rappresentare il Ministero, in caso di assenza del Ministro, alle riunioni degli Organismi internazionali e dell'Unione europea ivi comprese le riunioni dell'Ecofin;

b) a coordinare l'attività degli uffici finalizzata ai lavori del Consiglio dei Ministri, del CIPE, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata;

c) a coordinare l'attività degli altri Sottosegretari in Parlamento, anche al fine di assicurare, secondo gli indirizzi del Ministro, l'espressione del parere di competenza durante i lavori parlamentari;

d) a svolgere ogni altra attività di indirizzo politico rispetto a tutti gli uffici del Ministero e delle Agenzie, con esclusione della Guardia di Finanza e del settore creditizio, che non sia riservata al Ministro dalla legge o da sue specifiche determinazioni. Nella predetta attività di indirizzo politico sono comprese le valutazioni finalizzate alla sottoposizione degli atti alla firma del Ministro.

e) alla firma degli atti e delle relazioni da inviare al Parlamento, nonché agli organi consultivi e di controllo, e agli altri enti o organismi pubblici ad eccezione della Banca d'Italia;

f) alla controfirma dei decreti adottati da altri Ministri;

g) alla firma delle relazioni al Consiglio di Stato per l'acquisizione dei pareri sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Art. 2

1. Il Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Umberto Grilli è delegato altresì a trattare le seguenti materie:

a) elaborazione dei documenti di finanza pubblica e delle linee di politica economica inerenti la legge di stabilità e i provvedimenti ad essa collegati;

b) rapporti con gli Organismi internazionali e dell'Unione europea attinenti a tutte le competenze del Ministero con le sole esclusioni di cui all'art. 1;

c) rapporti con le società partecipate dallo Stato;

d) coordinamento della comunicazione istituzionale dei Dipartimenti e delle strutture operanti nell'ambito del Ministero.

Art. 3

1. Il Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Umberto Grilli si avvale, per l'esercizio dei suoi compiti, dell'Ufficio legislativo - economia e dell'Ufficio legislativo - finanze.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro e del Sottosegretario delegato.

Art. 4

1. Restano, comunque, escluse dalla presente delega la firma dei decreti ministeriali, inclusi i decreti concernenti il bilancio dello Stato, degli atti che riguardano il Corpo della Guardia di Finanza, nonché la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica, nonché dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti o attività delegate.

3. Il Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Umberto Grilli è invitato a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 28 novembre 2011

Il Ministro: MONTI

12A00281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2011.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prof. Michel MARTONE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 23 dicembre 2011, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato prof. Michel MARTONE, conferitagli dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prof. Michel MARTONE è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 10

ALLEGATO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2011, recante la nomina della Prof.ssa Elsa Fornero a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2011, con il quale il Prof. Michel Martone è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato Prof. Michel Martone;

DECRETA:

ART. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988. n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale:

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di Enti pubblici, nonché il coordinamento degli Enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

l) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre amministrazioni;

m) le funzioni e le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non delegate, con riferimento alle competenze istituzionali relative alle seguenti Direzioni generali: per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica (ex articolo 4 del d.P.R. n. 144/2011 , per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali (ex articolo 5 del d.P.R. n. 144/2011), per le politiche previdenziali e assicurative (ex articolo 9 del d.P.R. n. 144/2011), per l'attività ispettiva (ex articolo 13 del d.P.R. n. 144/2011);

n) le funzioni relative alle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici e alla legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

o) le funzioni relative alla disciplina degli ammortizzatori sociali e alla materia della rappresentanza e rappresentatività sindacale, per le predette funzioni il Ministro si avvale del Sottosegretario di Stato Prof. Michel Martone, anche attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici ed agli incontri con le parti sociali.

Art 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato Prof. Michel Martone le funzioni di indirizzo politico amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

- per le politiche attive e passive del lavoro (ex articolo 6 del d.P.R. n. .144/2011:

- delle relazioni industriali e rapporti di lavoro (ex articolo 7 del d.P.R. n. 144/2011:

- per le politiche dei servizi per il lavoro (ex articolo 8 del d.P.R. n. 144/2011).

2. Sono altresì delegate al Sottosegretario di Stato Prof. Michel Martone le iniziative di competenza del Ministero in materia di occupazione giovanile nonché i rapporti di collaborazione interministeriali nel settore delle politiche giovanili.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato Prof. Michel Martone è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti di carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo quali interrogazioni ed interpellanze, ai rapporti con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, sempre in coerenza con l'indirizzo politico amministrativo del Ministro e salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali,

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: FORNERO

12A00282

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2011, alla tabella *C)* – sigaretti – allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2011, alla tabella *B)* – sigari -, alla tabella E – altri tabacchi da fumo – e alla tabella *F)* – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011, alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 20 dicembre 2011 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le istanze con le quali la Agio Cigars, la Manifattura Italiana Tabacco Spa e la Cotragemo Scrl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'articolo 39 – quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *D)*- sigarette – allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011 e alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 20 dicembre 2011;

Decreta

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MANITOU VIRGINIA GOLD	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MANITOU VIRGINIA GOLD	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10

TABELLA D - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
821 ORIGINAL BLEND	da 25 grammi	130,00	150,00	3,75
MANITOU VIRGINIA GOLD	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
MANITOU VIRGINIA PINK	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ORIGINAL TRADITION GOLD	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
ORIGINAL TRADITION TOBACCO	da 20 grammi	135,00	150,00	3,00
ORIGINAL TRADITION VANILLA	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
ORIGINAL TRADITION VIRGINIA	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
YUMA ORGANIC	da 30 grammi	140,00	150,00	4,50

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 12

12A00220

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Bruno De Martino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Bruno De Martino nato il 3 agosto 1961 a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. De Martino è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 ottobre 2007 in Italia presso la Università degli studi di Trento;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lucena» (Spagna) come non esercente;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'acces-

so alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Bruno De Martino nato il 3 agosto 1961 a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16667

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Marco Pellegrini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Marco Pellegrini, nato il 25 dicembre 1977 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Pellegrini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 21 marzo 2003 in Italia presso la Università degli studi di Teramo;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 aprile 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Marco Pellegrini, nato il 25 dicembre 1977 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16668

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Penta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Alessandro Penta, nato il 29 febbraio 1980 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Penta è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 5 ottobre 2009 in Italia presso la «Pontificia Universitas Lateranensis» della Città del Vaticano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 26 aprile 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Alessandro Penta, nato il 29 febbraio 1980 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16669

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Davide Caiazzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Davide Caiazzo, nato il 12 dicembre 1985 a Martina Franca (Taranto), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Caiazzo è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 26 febbraio 2009 in Italia presso la Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 5 aprile 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto di non attribuire rilevanza alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia;

Ritenuto di non attribuire rilevanza ai certificati di attività svolta in Italia, prodotti dall'interessato, ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta di attività analoga a quella che può essere svolta durante la pratica forense, già tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Davide Caiazzo, nato il 12 dicembre 1985 a Martina Franca (Taranto), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrati-

vo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16670

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 dicembre 2011.

Nomina di un componente presso il comitato provinciale INPS di Sondrio.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI SONDRIO

Visto il decreto n. 5/2011, del 4 aprile 2011 relativo alla ricostituzione del comitato I.N.P.S. di Sondrio;

Vista la nota del 16 novembre 2011 del CIDA - Unione regionale Lombardia con la quale viene segnalata la sostituzione del componente in rappresentanza della CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte Professionalità dott.ssa Michelina Aspromonte quale componente del comitato provinciale INPS, con il sig. Pellegrino Impronta;

Considerato che occorre procedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pellegrino Impronta c.f. MPRPLG48S23A783G, rappresentante della CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte Professionalità è nominato componente del comitato provinciale INPS di Sondrio.

Sondrio, 19 dicembre 2011

Il direttore territoriale: SIMONELLI

11A16881

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento CE n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 134 della Commissione 20 gennaio 1998 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino centrale";

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1301 della Commissione del 9 dicembre 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente , a seguito della registrazione della modifica richiesta, della IGP "Vitellone bianco dell'Appennino centrale", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino centrale", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1301 della Commissione del 9 dicembre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geograficane protetta "Vitellone bianco dell'Appennino centrale", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»

Art.1

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" è riservata alle carni prodotte dall'allevamento bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti illustrati nel presente Disciplinare ai sensi del Regolamento (CE) n.510/06.

Art.2

L'area geografica di produzione della carne di "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" è rappresentata dal territorio delle province collocate lungo la dorsale appenninica del Centro-Italia.

Più precisamente la zona di produzione è rappresentata dai territori delle attuali seguenti province: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila, Campobasso, Isernia, Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbo, Terni, Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pisa, Pistoia; Roma limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Sant'Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano; Latina limitatamente ai comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Spigno Saturnia; Caserta limitatamente ai comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica,Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio.

Art.3

3.1 - Razze previste e identificazione

La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale è prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, nati ed allevati nell'area geografica di produzione di cui all'Art 2.

I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al Registro Genealogico del Giovane Bestiame del Libro Genealogico Nazionale.

Art.4

4.1 - Alimentazione

Dalla nascita allo svezzamento è consentito l'uso dei seguenti sistemi di allevamento: pascolo, stabulazione libera, stabulazione fissa.

Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla macellazione, i soggetti devono essere allevati esclusivamente a stabulazione libera o a posta fissa.

I vitelli devono essere allattati naturalmente dalle madri fino al momento dello svezzamento. Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee tipiche della zona geografica indicata; in aggiunta, è permesso l'uso di mangimi concentrati semplici o composti e l'addizione con integratori minerali e vitaminici. La razione deve comunque essere calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi alti o medio alti (maggiori di 0.8 U.F./Kg di S.S. per i maschi e maggiori di 0.7 U.F./Kg di S.S. per le femmine) ed una quota proteica compresa tra il 13% ed il 18% in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale.

4.2 - Alimenti vietati

Nei quattro mesi che precedono la macellazione è vietato alimentare il bestiame con foraggi insilati.

E' vietato alimentare il bestiame con i seguenti sottoprodotti dell'industria:

- Polpa di barbabietola esausta fresca ;
- Potature di olivo macinate;
- Foglie di olivo fresche od essiccate;
- Pastazzo d'arancia;
- Pastazzo secco d'agrumi;
- Polpa essiccata d'arancia;
- Sansa d'olivo;
- Buccette d'oliva;
- Buccette e semi di pomodoro;
- Residui di distilleria;
- Radichette di malto;
- Trebbie di birra;
- Trebbie fresche o essiccate;
- Borlande fresche o essiccate;
- Pula vergine o commerciale;
- Farina di carne;
- Ciccioli;
- Farina di pesce;
- Sangue;
- Grasso di origine animale;
- Marco di mele;
- Frutta fresca o conservata
- Scarti dell'industria dolciaria

4.3 macellazione

La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei situati all'interno della zona di produzione;

La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei, situati all'interno della zona di produzione; al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico dagli automezzi Gli animali al mattatoio devono essere avviati immediatamente alla macellazione o sostare in box singoli.

Al fine di preservare e proteggere le masse muscolari dall'ossidazione nella fase di frollatura, nella fase di macellazione non è ammesso lo sgrassamento totale della carcassa intesa come la completa rimozione del grasso di copertura del filetto e del grasso di copertura (interno ed esterno) delle masse muscolari che all'atto della macellazione risultano ricoperte da grasso.

Nel rispetto delle normative vigenti, la refrigerazione delle carcasse deve essere effettuata in modo tale da evitare il fenomeno della contrattura da freddo.

Art.5

5.1 Classificazione della carcassa

Le carcasse, in base alla griglia comunitaria di valutazione, devono rientrare nei seguenti valori:

- conformazione: non inferiore ad R;
- stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 3.

5.2 Colore

Il colore delle parti carnose esposte della carcassa non deve presentare colorazioni anomale (magenta o tendente al nero). Il colore del grasso visibile non deve tendere al giallo cinerino né deve avere venature tendenti al giallo carico.

5.3 Frollatura

Vista la necessità di migliorare la tenerezza delle carcasse di animali maschi, che hanno minore capacità di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse dei maschi deve essere di almeno 4 giorni per i quarti anteriori e di 10 giorni per i posteriori.

5.4 Parametri qualitativi

I parametri qualitativi medi della carne di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale devono essere:

- pH	fra 5.2 e 5.8
- estratto etereo (sul t.q.)	inferiore al 3%
- ceneri (sul t.q.)	inferiore al 2%
- proteine (sul t.q.)	maggiore del 20%
- colesterolo	inferiore a 50 mg/100 g
- rapp. ac. grass. ins./sat.	maggiore di 1,0
- calo a fresco	minore del 3%
- calo alla cottura	minore del 35%
- grado di durezza (crudo)	minore di 3.5 Kg/cmq
- grado di durezza (cotto)	minore di 2.5 Kg/cmq
- colore (luce diur. 2667K	L superiore a 30
	C superiore a 20
	H compreso fra **25 e 45**

Art. 6

6.1 Contrassegni

La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale deve essere immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. Il contrassegno è costituito dal logo riportato di seguito recante la scritta "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale". Il contrassegno ha dimensioni di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la testa e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta; alla base il nome della razza (Chianina, Marchigiana, Romagnola) e sui tre lati rimanenti la scritta Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale.

Il contrassegno deve essere apposto con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguito dalla menzione Indicazione Geografica Protetta e/o I.G.P.
L'apposizione del contrassegno deve essere effettuata al mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo.
Il contrassegno deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei 18 tagli di seguito elencati (specificando tra parentesi le relative basi muscolari):
- 1) muscolo posteriore (tibiale anteriore e posteriore, peroneo, estensori comune, anteriore e laterale delle falangi, flessori esterno ed interno delle falangi)
- 2) campanello (gastrocnemio laterale e mediale, soleo e flessore superficiale delle falangi)
- 3) girello (semitendinoso)
- 4) sottofesa (bicipite femorale-lungo vasto, paramerale-lungo-vasto)
- 5) noce (retto anteriore della coscia, vasto intermedio, laterale e medio)
- 6) fesa (semimembranoso, adduttore del femore, pettineo, sartorio, gracile)
- 7) scamone (tensore della fascia lata, gluteo medio, superficiale, profondo e accessorio)
- 8) lombata (lunghissimo del dorso, lungo spinoso e costale, trapezio, traverso spinoso, intercostale, elevatore delle coste, piccolo dentato e gran dorsale)
- 9) costata (trapezio, traverso spinoso del dorso, lungo costale e spinoso, intercostale, lunghissimo del dorso, gran dorsale, piccolo dentato ed elevatore delle coste)
- 10) pancia (obliquo esterno ed interno, trasverso e retto dell'addome)
- 11) petto (pettorale profondo e superficiale, trasversale delle coste)
- 12) sottospalla (romboide, trapezio, splenio, lungo flessore del collo, lungo spinoso e costale, trasverso spinoso del dorso, gran dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso, intercostali)
- 13) reale (intercostale, gran dorsale)
- 14) collo (romboide, trapezio, splenio, piccolo e grande complesso, lungo flessore del collo, traverso spinoso, atloide del piccolo complesso, cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali del collo)
- 15) muscolo anteriore (estensore obliquo ed anteriore del metacarpo, estensore proprio delle dita, estensore anteriore delle falangi, cubitale esterno ed interno, gran palmare, flessore superficiale e profondo delle falangi, capo omerale e ulnare del flessore profondo delle falangi, capo radiale del flessore superficiale delle falangi)
- 16) girello di spalla (sopraspinoso e brachiocefalico)
- 17) polpa di spalla (bicipite brachiale e pettorale profondo)
- 18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo).

Il contrassegno deve essere conservabile in tutte le fasi della distribuzione.

6.2 Documento di controllo

L'esperto incaricato dall'Organismo di Controllo provvede, per ogni capo bovino, all'inserimento e alla registrazione dei dati in una scheda informatica chiamata documento di controllo.
Il documento di controllo è il documento informatico a cui si dovrà fare riferimento per le verifiche del rispetto dei requisiti di conformità e sarà archiviato esclusivamente per via informatica.
A seguito della registrazione del documento di controllo, l'esperto incaricato provvederà alla apposizione del contrassegno secondo quanto previsto all'art. 6.1.
Il documento di controllo, per permettere la verifica dei requisiti di conformità e i controlli relativi sul rispetto di tali requisiti, dovrà contenere i seguenti dati:

1. numero identificativo dell'animale (matricola);

2. azienda di nascita;
3. aziende di allevamento e/o ingrasso;
4. movimentazione del capo;
5. data di nascita;
6. sesso;
7. data e numero progressivo di macellazione;
8. Categoria dell'animale;
9. Peso della carcassa e del taglio destinato;
10. conformazione e grasso della carcassa secondo la classificazione CE
11. denominazione e sede del mattatoio dove è avvenuta la macellazione;
12. denominazione e sede del laboratorio di sezionamento dove è avvenuto il sezionamento;
13. indicazione della tipologia di prodotto preso in carico (carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti);
14. denominazione e sede del destinatario: macelleria, laboratorio di sezionamento, operatore commerciale;
15. nome dell'esperto incaricato alla certificazione;

6.3 Etichetta

Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di etichettatura e tracciabilità della carne bovina, sulla carne dovrà essere apposta una etichetta che ne permetta l'identificazione e la rintracciabilità.
L'etichetta dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti dalle normative vigenti, le seguenti informazioni:
1. numero di riferimento o codice di rintracciabilità.
2. la denominazione "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" e/o il logo;
3. la dicitura "Indicazione Geografica Protetta" e/o il logo comunitario previsto dalla normativa comunitaria vigente. E' possibile l'uso dell'acronimo "I.G.P.";
4. la razza del soggetto;

Le informazioni di cui ai punti 2, 3, e 4 del presente articolo possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo devono essere riportate entrambe in un'unica etichetta.
L'etichetta può riportare anche le altre informazioni previste nel documento di controllo di cui all'art. 6.2.

6.4 Modalità di vendita

La carne è posta in vendita al taglio o confezionata.
Nel caso di vendita al taglio l'etichetta deve essere esposta e ben visibile nell'area del bancone di vendita destinata alla carne IGP"Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale".
La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere confezionata nei seguenti modi: preconfezionato, sottovuoto, atmosfera modificata. Essa è posta in vendita solo in confezioni chiuse ed etichettate, riportante un'etichetta con le informazioni previste all'art. 6.3.
Il confezionamento può avvenire solo in laboratori di sezionamento abilitati e sotto il controllo dell'organo preposto che consente la stampigliatura del logo della Indicazione Geografica Protetta sulle singole confezioni.
E' comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

Art. 7

I controlli sono effettuati da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) 510/2006.
L'Organismo di controllo è il "3A-PTA - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla - 06050 Todi (PG) Italia - Tel. 075-89571 – Fax. 075-8957257.
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, dei punti vendita e dei laboratori di confezionamento, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero dei vitelli nati, allevati, macellati, sezionati, porzionati e confezionati è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

11A16660

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2011.

Iscrizione della denominazione «Seggiano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1297 della Commissione del 9 dicembre 2011, la denominazione "Seggiano" riferita alle categorie Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.), è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Seggiano", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Seggiano", registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1297 del 9 dicembre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Seggiano", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione "Denominazione di Origine Protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Disciplinare di produzione per l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "*Seggiano*"

Art. 1
Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta "*Seggiano*" è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del prodotto

L'olio extra vergine di oliva "*Seggiano*" D.O.P deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti costituiti per almeno l'85% da piante appartenenti alla cultivar: "*Olivastra di Seggiano*" e un massimo del 15% da piante di altre varietà.
Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:

- *Acidità massima totale:* espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;
- *Perossidi:* valore massimo 12;
- *K232:* max 2.20;
- *K270:* max 0.20;
- *Percentuale di acidi grassi insaturi*: uguale o superiore al 78%
- *Polifenoli totali:* superiore a 200 ppm;
- *Tocoferoli totali:* uguale o superiore a 100 ppm;
- *Colore:* dal verde con toni gialli al dorato;
- *Odore:* fruttato fresco, pulito, netto di oliva, con note erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;
- *Sapore:* pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia.;
- Mediana dei difetti uguale a 0;
- Mediana del fruttato superiore a 2.

Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alla normativa U.E. per gli oli extra vergini di oliva.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva "*Seggiano*" D.O.P si estende nei seguenti comuni della provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parte del Comune di Castell'Azzara.
La zona del Comune di Castell'Azzara inclusa nell'areale di produzione dell'olio extra vergine di oliva *«Seggiano»* D.O.P è quella delimitata a nord dal confine con il Comune di Santa Fiora che dal Fiume Fiora risale fino ad incontrare la strada Provinciale n° 4. Da questo punto segue in direzione sud la strada Provinciale n° 4 fino a che quest'ultima non incontra, in località "Bivio dei Terni", la strada provinciale n° 34. Da qui, sempre verso sud, percorre la strada provinciale n° 34 oltrepassando l'abitato di Selvena fino a che non incontra il Fosso Canala. Da questo punto, in direzione ovest, segue il Fosso Canala fino alla confluenza di questo con il fiume Fiora, che costituisce anche il confine con il Comune di Semproniano, da qui riprende verso nord fino al punto di partenza a confine con il Comune di Santa Fiora.

Art. 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento

Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva "*Seggiano*" D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi di cui all'Art.2. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e dove è possibile, è ammessa l'irrigazione di soccorso. La difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove è necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvate dalla Regione Toscana.
La raccolta delle olive per la produzione dell'olio extra vergine di oliva "*Seggiano*" D.O.P dovrà avere inizio a partire dall'invaiatura fino al 15 gennaio.
La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti.
La produzione di olive non potrà essere superiore a Kg 100 per pianta.
Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive è vietato l'uso di sacchi o balle.
L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire all'aperto, e dove possibile, in appositi locali freschi e arieggiati per evitare fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 48 ore successive alla raccolta.
Le operazioni di oleificazione devono essere precedute da defoliazione e lavaggio delle olive.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.
È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di "ripasso", è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l'uso del "talco". La resa in olio non può essere superiore al 30% in peso delle olive.
L'olio, prima del confezionamento, deve essere conservato in recipienti in acciaio inox ubicati in locali freschi destinati alla conservazione ottimale del prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto.
E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine "*Seggiano*" D.O.P. con metodo biologico.
La coltivazione delle olive, nonché l'estrazione ed il confezionamento dell'olio ottenuto devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3, al fine di garantire la rintracciabilità, il controllo e la qualità del prodotto.

Art. 6
Legame con l'ambiente

L'Olio Extra Vergine di Oliva di Seggiano è caratterizzato da un aspetto limpido, colore dorato, odore buono con leggera fragranza, gusto assai delicato, sapore di leggero o medio fruttato.
Assai tipiche e costanti sono inoltre alcune peculiarità di questo olio, che, esaltano le sue proprietà nutrizionali ancor più di quelle organolettiche, in particolare, il suo grande patrimonio antiossidante.
La specificità del prodotto deriva sia dalle peculiarità del territorio sia, soprattutto, dalla varietà, che non ha altrove una così intensa diffusione.
Il rapporto biunivoco e inscindibile fra il territorio e la cultivar "*Olivastra Seggianese*" è la prova del forte legame sia con l'ambiente che con la popolazione, tanto che lo stesso nome fa riferimento alla località di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari, è infatti capace di assumere un grande sviluppo; a parità di età e di condizioni ambientali la sua statura è doppia rispetto a quella delle altre cultivar (*frantoio e moraiolo*).
La cultivar è nata in questo territorio e solo qui si è diffusa, tanto è vero che tale varietà è presente soltanto nel versante occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima freddo di tale montagna, nonché la relativa vicinanza degli oliveti a queste altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato l'affermarsi e il consolidarsi nel territorio di una unica cultivar di olivo, la sola capace di resistere alle forti gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.
Già verso la fine dell'ottocento la coltura dell'olivo, nonostante la fragilità economica del settore dovuta anche alle sfavorevoli condizioni climatiche, si era orientata verso forme intensive e specializzate che insieme alla coltivazione della vite avevano già contribuito a caratterizzare l'attuale paesaggio rurale dell'Amiata Grossetano.
D'altra parte la cultivar si identifica, in queste zone, con l'olivo stesso; infatti fino al primo dopoguerra era "l'unica" cultivar allevata, ed attualmente è quella più coltivata.
Le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche che rendono peculiare l'olio extra vergine di oliva "*Seggiano*" D.O.P. sono fortemente legate al connubio cultivar - territorio, per cui altri oli, prodotti nello stesso territorio, ma ottenuti con olive provenienti da altre cultivar, presentano caratteristiche inequivocabilmente diverse.

Art. 7
Controlli

L'olio extra vergine di oliva "*Seggiano*" D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da una struttura autorizzata in conformità agli artt. 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/06.

Art. 8
Etichettatura

Gli oli che si fregiano del riconoscimento "*Seggiano*" D.O.P., devono essere confezionati all'interno del territorio di produzione definito dal presente disciplinare.
L'olio extra vergine di oliva "*Seggiano*" D.O.P., deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri cinque in vetro o banda stagnata.

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

1. Olio Extra Vergine di Oliva;
2. Seggiano;
3. D.O.P. – Denominazione di origine protetta;
4. Logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
5. Il logo della D.O.P. "*Seggiano*" come di seguito descritto: tale logo è costituito da un'oliva stilizzata inscritta in un arco cerchio a sua volta inscritto in altro arco di cerchio concentrico, la cui porzione aperta (dai 270° ai 360° circa) è completata dal testo Seggiano D.O.P.. L'oliva centrale ha un'inclinazione di circa 30° in senso orario ed è tagliata in basso a sinistra da una "S" stilizzata che descrive una sorta di goccia nella porzione minore dell'oliva. Il gambo dell'oliva interseca i entrambi i cerchi concentrici; dall'intersezione tra il gambo e il cerchio interno parte una foglia stilizzata che segue fino ai 90° in senso orario il profilo dello stesso cerchio interno. I colori per la stampa sono:

- nero su bianco;
- bianco su nero (o altro fondo scuro);

Su bianco: cerchi e testo neri, foglia e corpo alto oliva in PANTONE 370, goccia in PANTONE 383;
Su nero: cerchi e testo bianchi, foglia e corpo alto oliva in PANTONE 370, goccia in PANTONE 383.

6. Eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali.

Alla denominazione di cui all'art.1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore e genuino. La denominazione deve apparire in caratteri chiari, indelebili con colore in forte contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono in etichetta. È obbligatorio riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

11A16661

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1296 della Commissione del 9 dicembre 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1296 della Commissione del 9 dicembre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA "RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE"

ART. 1
Denominazione del prodotto

La denominazione d'origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" è riservata al prodotto alimentare che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

ART. 2
Descrizione del prodotto

La denominazione d'origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" designa, con esclusività, il prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso "integrale", "raffinato" e "parboiled".
Le varietà di riso oggetto di coltivazione sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche:

Le caratteristiche medie dei grani e i parametri di riconoscimento delle varietà DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"

Varieta'	colore del pericarpo	Lunghezza	Forma	Perla	Striscia	Dente	Sezione	Testa
Arborio	Bianco	Lunga	Semitonda	Centrale estesa	Assente	Pronunciato	Schiacciata	Oblunga
Baldo	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Assente	Assente	Regolare	Tondeggiante	Regolare
Balilla	Bianco	Corta	Tonda	Laterale	Breve	Regolare	Tondeggiante	Tozza
Carnaroli	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Centro-laterale	Assente	Pronunciato	Tondeggiante	Oblunga
S.Andrea	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Centro-laterale	Breve	Regolare	Tondeggiante	Regolare
Loto	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Assente	Assente	Regolare	Tondeggiante	Oblunga
Gladio	Bianco	Lunga	Molto affusolata	Assente	Assente	Sfuggente	Schiacciata	Oblunga

Le indicazioni d'ordine biometrico e le caratteristiche fisico-chimiche che identificano e definiscono le varietà di riso in esame, unitamente ai parametri sopra ricordati, sono qui di seguito indicate.

	Misure grano		**Consistenza**	**Collosità**	**Cristallinità**	**Peso 1000 grani**	
	Lungh. mm	Largh. mm	kg/cm ²	g/cm	%	g	
						Integrale	Raffinato
Varietà	NON superiore a		NON inferiore a	NON superiore a	NON inferiore a	NON superiore a	
Arborio	7,2	3,5	0,65	7.5	_	38	34
Baldo	7,2	3,2	0,61	7.5	50	35	31
Balilla	5,2	3,2	0,64	5.1	_	25	22
Carnaroli	7,0	3,4	0,86	3.2	_	35	31
S.Andrea	6,6	3,3	0,58	8.5	_	34	30
Loto	6,4	3,1	0,72	7.5	40	28	25
Gladio	7,0	2,2	0,86	1.5	70	22	20

Sui sopraindicati valori è consentita una tolleranza del 10%. La misura della collosità viene effettuata in autunno alla chiusura della campagna di raccolta.

Per quanto attiene i difetti che potrebbero manifestarsi sui grani del Riso Integrale e del Riso Raffinato è consentita una tolleranza percentuale massima come qui di seguito è indicato:

- grani spuntati: 5,0%
- grani striati rossi: 3,0%
- grani difformi ed impurità varietali: 5,0%
- grani gessati: 3,0%
- grani danneggiati: 1,50%
- grani danneggiati da calore: 0,05%

Con riguardo alla percentuale dei grani spezzati (rotture), per il Riso Raffinato è consentito il limite del 3,0%; per il Riso Integrale il limite è del 2,0%.
Nel Riso Raffinato "Parboiled" i limiti di difetto consentiti sono i seguenti:

- grani striati rossi: 1,0%
- impurità varietali: 5,0%
- grani di riso che non hanno subito il trattamento idrotermico parboiled: 0,10%
- grani non completamente gelatinizzati: 4,0%
- grani danneggiati: 1,0%
- pecks: 0,50%
- grani spezzati: 3,0%.

ART. 3
Delimitazione geografica del territorio di produzione

La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione della denominazione d'origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" è situata nel nord – est del Piemonte, nelle Province di Biella e di Vercelli e comprende i territori comunali e relative frazioni dei seguenti Comuni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

ART. 4
L'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo di cui all'articolo 7, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli elaboratori/trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
L'operazione di confezionamento può avvenire esclusivamente sotto il controllo dell'organismo di controllo. Ciò al fine di verificare l'origine e di controllare che il prodotto e le modalità di presentazione dello stesso siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare di produzione.

ART. 5
Metodi di ottenimento della coltivazione del risone e di lavorazione del riso

A – Metodi di ottenimento della materia prima (risone)

Fertilizzazione - Le concimazioni devono essere finalizzate all'ottenimento di un prodotto sano e di perfetta maturazione.
E' vietato l'impiego di concimi nitrici e dei composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti.
Interventi antiparassitari ed erbicidi – Fatto salvo l'assoluto rispetto delle norme esistenti sull'uso dei fitofarmaci consentiti dalle leggi, i trattamenti fungicidi o insetticidi alle colture devono essere eseguiti almeno 40 giorni prima della raccolta.
Il seme - La semente necessaria per le colture dovrà essere un prodotto sementiero certificato dall'E.N.S.E., a garanzia della purezza varietale, dell'assenza di parassiti fungini oltre che della germinabilità.

L'essiccazione - Le operazioni di essiccazione del riso grezzo devono essere eseguite con mezzi e modalità operative tali da evitare o da ridurre al minimo la contaminazione degli involucri del grano di riso dagli eventuali residui del combustibile e da odori estranei. Sono da preferirsi essiccatoi a fuoco indiretto, possibilmente alimentati da metano oppure g.p.l. e similari.
Il riso grezzo o risone riposto in magazzino e quello offerto in vendita per la lavorazione non deve superare il 14% di umidità.

Lo stoccaggio del risone – Nella conservazione del risone, al risicoltore è fatto obbligo di eseguire ogni accorgimento per impedire l'insorgenza dei parassiti animali o fungini e quella di fermentazioni anomale.
Al termine dell'estate, comunque prima della raccolta del risone e del successivo immagazzinamento, nei magazzini, silos o celle di stoccaggio e nei locali contigui dovranno essere compiute le seguenti operazioni:

a) un preventivo trattamento mediante insetticidi, per evitare il ritorno degli insetti dai possibili rifugi nascosti in cui possono essersi rifugiati a seguito delle operazioni di pulizia eventualmente eseguite in precedenza;
b) le operazioni di pulizia e di asportazione dei residui impropri, dopo la disinfestazione, ad evitare il possibile ritorno degli insetti;
c) la pulizia integrale della mietitrebbiatrice dai residui di precedenti raccolti e quella dei veicoli propri e di terzi adibiti al trasporto del risone da immagazzinare o in vendita.

B. Metodi di ottenimento del prodotto alimentare, Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

Modalità operative per la lavorazione del risone: le elaborazioni sul risone ammesse sono:

Per la preparazione del riso integrale o per la successiva raffinazione dei prodotti
Scortecciatura o sbramatura: operazione atta ad eliminare le glumelle del grano di riso "lolla", seguite dalle successive operazioni di calibratura del riso.

Per la preparazione del riso raffinato
Raffinazione o Sbiancatura - Operazione atta ad asportare dalla superficie del grano di riso per abrasione, le bande cellulari del pericarpo: le operazioni devono essere eseguite in modo da conseguire il grado di raffinazione definito di II° grado .
Le tecniche operative di raffinazione devono adeguarsi alle metodologie atte ad evitare che i grani presentino lesioni da microfratture.

ART. 6
Elementi di legame con l'ambiente geografico

Il territorio situato al confine nord-est della Regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella, per le specifiche e precipue caratteristiche della struttura geologica dei terreni fu indicato, ab antiquo, con particolare ed esclusiva definizione "Baraggia", distinguendola, anche mediante la dizione, dal più generico brughiera (Zona LXXII del Catasto Agrario denominata "Pianura risicola dell'Alto Vercellese o delle Baragge").
E' l'area pedemontana che dalle prealpi, site sotto il massiccio del Monte Rosa, si sviluppa verso il piano a terrazzi, o in lieve graduale declivio, da nord-ovest a sud-est.
L'ambiente ecologico che la caratterizza è particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni, qui di seguito ricordate:

- i suoli d'origine morenica formatisi durante il periodo diluvio-glaciale dall'alterazione in loco di materiali granitici e porfidi quarziferi delle alpi, risultano costituiti da limi, argille e sabbie, i derivati autoctoni della degradazione di quelle rocce.
- il suolo e il sottosuolo - contrariamente ad altri tipi di brughiera sabbiosi e con scheletro abbondante, d'origine alluvionale - sono generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di humus. Mediante la lavorazione dei terreni, si rendono evidenti in superficie le concrezioni limonitiche, anche pisoliformi: i ferretti.
- all'analisi chimica i terreni, oltre che in eccesso di ferro, si dimostrano carenti di calcare, su livelli di acidità che oscillano da pH 4,5 a 5,5; sono inoltre assai poveri di componenti fosforici e potassici oltre che di sostanze umiche.
- l'irrigazione delle colture è assicurata, mediante canalizzazione, dai corsi d'acqua che scendono dalle Alpi e dalle Prealpi contribuendo, nella modesta presenza di inquinanti per la loro origine, a favorire un ambiente protetto. Le derivazioni fluviali sono: il fiume Sesia derivato dai ghiacciai del Monte Rosa; il Cervo e l'Elvo che, unitamente ad altri torrenti minori derivati dalle Prealpi e dalle tre dighe con i relativi invasi posti sui torrenti Ostola, Ravasenella ed Ingagna, contribuiscono alla distribuzione delle acque destinate anche ad usi civici e potabile.
- in prospettiva climatica l'area resta costantemente sotto gli effetti della prospiciente catena montana da cui discendono flussi d'aria fredda a determinare inversioni termiche. Le temperature e l'umidità dell'aria, ambedue stabilite di norma a livelli minori di quelle misurabili nel piano, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso, determinando una più rapida maturazione.
- l'assieme delle situazioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione di un particolare habitat a nicchia ecologica protetta, all'interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, l'Elvo e i rilievi prealpini.

Sotto il profilo morfologico e fisiologico le piante del riso coltivate in Baraggia assumono un abito vegetativo meno sviluppato rispetto a quello che la medesima varietà manifesta in altre aree di coltivazione; la maturazione si perfeziona con la riduzione del tempo necessario per completare la fase riproduttiva. Le frequenti inversioni termiche, favorite dall'ingresso dei venti che discendono dai monti, rendono più rapida la formazione delle cariossidi a perfezionamento della maturazione.
In virtù delle sopra ricordate situazioni di habitat, il grano del riso – per risaputa, tradizionale conoscenza ed esperienza – assume, nelle corrette condizioni agronomiche colturali una superiore compattezza dei tessuti cellulari, una superiore traslucidità, una minore dimensione in volume, peso e lunghezza, rispetto a quello che in altre zone acquisisce l'identico tipo varietale.
Proprio a causa delle ricordate situazioni di modesta feracità del terreno, unitamente ai predetti parametri ambientali, i risultati produttivi - di norma - sono inferiori a quelli ottenibili in situazioni ambientali più favorevoli; è uno dei motivi per i quali si consegue il miglioramento della qualità del riso sopra ricordata; conclamata e unanimemente riconosciuta dai consumatori.

In seguito alla cottura, il riso di Baraggia manifesta una superiore consistenza del grano rispetto all'omologo prodotto di altre zone e una minore collosità, a parità di trattamento o di metodologia nella preparazione dell'alimento.
La reputazione acquisita nel tempo dal riso raffinato prodotto nella Baraggia, fin dal XIX secolo, è affidata ad un prodotto ritenuto dal consumatore dotato di precipue caratteristiche di tenuta alla cottura: superiore consistenza e modesta collosità.
Tale reputazione è correlata alla indiscussa qualità delle varietà di riso nei tempi selezionate da risicoltori di Baraggia e ivi coltivate, successivamente adottate per la coltura e alimento anche in altre Regioni e aree risicole.
L'area geografica della Baraggia Biellese e Vercellese di coltivazione è compresa all'interno del più esteso comprensorio della "Baraggia Vercellese" delimitato con Regio Decreto 30.12.1929, n. 2357 e con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 3 maggio 1931, n. 1458. (N.B. nel 1929 non esisteva la suddivisione geografica tra le Province attuali di Biella e Vercelli, per cui la "Baraggia" era solo Vercellese).
Le varietà create dai risicoltori della Baraggia risalgono almeno al XIX secolo e sono di seguito elencate: Ranghino (1887), Greppi (1906), Rosso Gorei (1922), Roncarolo Giovanni (1924), Riccardo Restano (1926), Generale Rossi (1926), Vercelli (1926), Pierrot (1927), S. Giacomo (1927), Barbero (1929), Carluccio Gallardi (1931), Battezzato (1935), Vercelli Gigante Inallettabile (1936), Arborio (1946), Franco Roncarolo (1948), A 3 Marchetti (1950), Precoce Corbetta (1954), S. Domenico (1957), Rosa Marchetti (1964), Ariete (1980).
Fin dai primi anni del secolo scorso, il riso – coltura storica tradizionale della Baraggia – fu utilizzato anche quale simbolo di manifestazioni popolari anche di carattere sportivo, corse ciclistiche in particolare, cui parteciparono campioni quali Coppi, Bartali e Magni con altri.
La diversità della Baraggia e del suo riso fu descritta per circa 50 anni nel "Giornale di Risicoltura", edito mensilmente dal 1912 al 1952 dall'ex Istituto Sperimentale di Risicoltura di Vercelli, che riportò frequentemente articoli tecnico scientifici per motivare le peculiari caratteristiche dell'area di baraggia e per il riso che vi si produceva. Lo stesso Istituto, nel 1931, acquisì in comune di Villarboit (centro dell'area risicola di Baraggia) un'azienda risicola utilizzandola quale centro di ricerca allo scopo di perfezionare le specificità di produzione dell'area baraggiva.
Dal 1952 al su ricordato mensile fece seguito la rivista "Il Riso", edita dall'Ente Nazionale Risi (E.N.R), in cui articoli diversi ricordano le peculiari caratteristiche di qualità del riso prodotto in quest' area.
La coltivazione del riso nell'area delimitata della Baraggia si ritrova agli inizi del XVI secolo ed ha riscontri anche in atti notarili dell'anno 1606 nel Comune di Salussola, incluso nel perimetro delimitato.

ART. 7
Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006. Tale struttura di controllo è l' Ente Nazionale Risi, Piazza Pio XI, 20100 Milano (MI), tel: +39.028855111, fax: +39.02861372, E-mail:info@enterisi.it.

ART. 8
Confezionamento, etichettatura e contrassegni

1- Confezionamento del Riso di Baraggia
Il prodotto D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" , per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varietà agraria coltivata nel territorio e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti.

Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.
Le confezioni di D.O.P. “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, ai fini dell’immissione al consumo, devono essere dei seguenti pesi espressi in Kg: 0,250 - 0,500 - 1,0 - 2,0 - 5,0 – 10,0 – 25,0 e devono essere presentati in sacchi, sacchetti di stoffa o di materiale plastico igienicamente idoneo a contenere prodotti alimentari, scatole di materiali differenti purché ammessi dalle norme di legge che regolano le condizioni igienico sanitarie sugli alimenti.

2 - L’etichettatura

Le denominazioni che devono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono:

- il contrassegno (D.O.P.) della Comunità Europea;
- il Logo della D.O.P. “ Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” , come identificato all’art. 9, che deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al predetto contrassegno;
- marchi privati delle riserie e pilerie, ragioni sociali, indicazioni varietali.

Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.

ART. 9
Logo

Il “RISO DI BARAGGIA Biellese e Vercellese” sarà identificato dal Logo sotto identificato.
Descrizione del Logo
La espressione grafica del logo è tesa a favorire l’identificazione dell’alimento nel disegno della forma dei grani e anche per l’origine e le precipue caratteristiche dell’habitat geografico di coltura e cultura.
Alla base e in primo piano è la rappresentazione di tre grani di riso raffinato, diritti e accostati, come di norma sono presentati e visti dal consumatore. E’ evidente all’apice dei grani la minuta area vuota in cui, prima della raffinazione, era collocato l’embrione della cariosside del riso.
Sullo sfondo bianco interno del Logo, campeggia l’immagine stilizzata del massiccio del Monte Rosa dai cui ghiacciai discendono le acque che, direttamente e primariamente, alimentano l’irrigazione delle risaie della Baraggia dalle cui coltivazioni trae origine esclusiva il riso regolamentato dal presente Disciplinare.
Fa da corollario al Logo, nella parte alta, il nome “RISO DI BARAGGIA” ed, in basso, l’indicazione del territorio amministrativo rappresentato, Biellese e Vercellese.

MANUALE GRAFICO

Immagine del logo

Dimensioni

Le dimensioni possono variare in base alle varie tipologie di confezioni utilizzate, con il diametro esterno compreso tra 2,5 e 5 cm.

Carattere

Per tutte le scritte abbiamo usato il carattere: copperplate gothic
RISO DI BARAGGIA = copperplate gothic thirty three bc
BIELLESE E VERCELLESE = copperplate gothic thirty two bc

Valore dei colori per la riproduzione tipografica, espressi in percentuale di Ciano, Magenta, Giallo e Nero

Testo: Bianco
Filetto esterno verde: 100% Ciano - 100% Giallo
Cerchio blu di sfondo alle scritte: 100% Ciano - 80% Magenta - 20% Nero
Montagne: 65% Magenta
Chicchi di riso: Gradazione di grigio in quadricromia

11A16666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Raccordo autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra la A22 e la SS 467 Pedemontana. Integrazione delle prescrizioni della delibera Cipe n. 62/2010 (CUP F81B03000120001). (Deliberazione n. 52/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (G. U. n. 43/1994), recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*G.U.* n. 26/1999 - suppl. ord.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001 e prevedendo che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione";

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*G.U.* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*G.U.* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché, stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito del "Corridoio plurimodale dorsale centrale", il "Collegamento Campogalliano - Sassuolo";

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 20 (*G.U.* n. 226/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della "Bretella autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra la A 22 e la S.S. 467 Pedemontana";

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito dei "Corridoio plurimodale dorsale centrale", conferma il "Collegamento Campogalliano – Sassuolo";

Vista la delibera di questo Comitato 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 54 (*G.U.* n. 10/2009 S.O., errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009) con la quale questo Comitato, per la realizzazione dell'intervento relativo al 1° lotto funzionale del collegamento autostradale Campogalliano - Sassuolo ha assegnato all'ANAS, in via programmatica, contributi a valere sull'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 suscettibili di sviluppare, al tasso allora praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti, un volume di investimento di 234,6 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e s.m.i., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione – negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato – dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la delibera n. 62 assunta da questo Comitato in data 22 luglio 2010, con la quale viene:

approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del "Raccordo autostradale Campogalliano - Sassuolo di collegamento tra l'Autostrada A22 e la S.S. 467 Pedemontana", determinando il "limite di spesa" dell'opera in 598 milioni di euro;

previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba sottoporre al NARS lo schema di convenzione da porre a base di gara, modificato secondo le prescrizioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, riportate nell'allegato 4 alla citata delibera;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*G.U.* n. 224/2007), recante "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria";

Vista la nota 3 maggio 2011, n. 10712, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di uniformare il quadro regolatorio ai recenti orientamenti finalizzati alla tutela della finanza pubblica, ritiene indispensabile adeguare le clausole del citato schema di convenzione esaminato dal Comitato nella seduta del 22 luglio 2010 inerenti il costo del finanziamento degli interventi (Kd) e il rendimento del capitale proprio (Ke);

Viste le note 6 luglio 2011, n. 26616 e 27 luglio 2011, n. 29701, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento del tema all'ordine del giorno del Comitato e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 2 agosto 2011, n. 19269, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze dettaglia ulteriormente le clausole da includere nello schema di convenzione in argomento, relative all'adeguamento del Kd e del Ke, e volte a disciplinare il beneficio finanziario derivante da scostamenti del traffico preventivato rispetto a quello consuntivato al termine del periodo regolatorio, rilevando inoltre la necessità di prescrivere nella documentazione di gara, in capo al concessionario, l'obbligo di individuare il soggetto finanziatore mediante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica;

Considerato che le citate clausole dovrebbero assicurare:

l'introduzione di meccanismi efficienti di ripartizione del rischio di variazione del costo del finanziamento dell'opera intervenuta tra il momento dell'offerta in sede di gara e il momento della stipula del contratto di finanziamento, fornendo altresì uno strumento di mitigazione del rischio di finanziamento al fine di consentire la realizzazione dell'opera;

una maggiore certezza delle regole, auspicata dai mercati finanziari, per la presentazione delle offerte in sede di gara e la trasparenza dei meccanismi regolatori degli adeguamenti tariffari, salvaguardando comunque la bancabilità del progetto;

Su Proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Le prescrizioni di cui all'allegato 4 della delibera n. 62/2010 sono integrate con le seguenti prescrizioni:

1.1.Il punto 11.16 dell'art. 11 dello schema di convenzione deve essere riformulato come segue:

"Qualora in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento, dovesse verificarsi uno scostamento del costo del debito offerto in sede di gara e riportato nel piano economico-finanziario (PEF) allegato alla presente Convenzione, si procederà all'aggiornamento della medesima e del relativo piano economico-finanziario al fine di rideterminare l'equilibrio economico-finanziario con conseguente riallineamento del costo del debito (kd) utilizzato nella determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Wacc).

Il riallineamento del costo del debito (Kd):

i) qualora determinato da un incremento del Kd rispetto al valore offerto in sede di gara, sarà definito in ragione del minore tra i seguenti valori:

a) differenza tra il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) del finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione, calcolato alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento, e il TFE del finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione, calcolato alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso in cui tale differenza risulti negativa, il valore considerato è pari a zero;

b) la differenza del costo del debito offerto in sede di gara e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto;

ii) qualora determinato da una riduzione del Kd rispetto al valore offerto in sede di gara, sarà definito dalla differenza tra il costo del finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara allegato alla presente Conven-

zione e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto.

Il TFE è calcolato sulla base della curva dei tassi BTP Benchmark rilevati dalla pagina "0#ITBMK=FIX" del circuito Reuters, secondo la metodologia di cui all'Allegato [C] alla presente Convenzione.

Nel caso in cui, successivamente, il concessionario proceda al rifinanziamento del debito previsto nel PEF vigente, il riallineamento del costo del debito sarà determinato in ragione di un valore pari alla differenza, solo se positiva, tra il costo del debito indicato nel PEF medesimo e il costo del debito rifinanziato.

1.2. l'art. 11 dello schema di convenzione deve essere integrato con il seguente punto:

Punto 11.18.

"In sede di aggiornamento e di revisione del Piano Economico Finanziario verrà calcolato lo scostamento cumulato tra il traffico consuntivo a fine quinquennio e le relative previsioni. Laddove si registrano entrate dovute ad una variazione del traffico, il beneficio economico finanziario, al netto delle imposte e del canone di concessione, verrà destinato al riequilibrio del Piano suddetto tramite corrispondente rideterminazione del saldo delle poste figurative".

1.3.L'Allegato C dello schema di convenzione deve essere integrato con le seguenti previsioni:

Calcolo del Tasso Finanziariamente Equivalente ai BTP Benchmark.

Il Tasso Finanziariamente Equivalente ("TFE") indica il tasso di mercato di un' operazione finanziaria teorica avente le medesime caratteristiche del Finanziamento previsto nel Piano Economico Finanziario della convenzione (il "Finanziamento") in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:

1. Calcolo della durata finanziariamente equivalente del Finanziamento ("DFE"), inteso come il valore espresso in anni entro cui si verifica il rientro del capitale e delle cedole, tenendo conto anche dei flussi di erogazione;

2. Rilevazione del rendimento del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", con durata finanziaria immediatamente precedente la DFE;

3. Rilevazione del rendimento del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX" con durata finanziaria immediatamente successiva alla DFE;

4. Calcolo del tasso di rendimento, di un BTP teorico avente durata finanziaria corrispondente alla DFE del Finanziamento mediante interpolazione lineare dei rendimenti rilevati secondo i punti 2. e 3. che precedono. Tale rendimento corrisponde all'approssimazione del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) rispetto alla curva dei BTP;

5. Nel caso in cui la DFE risulti uguale o superiore alla durata finanziaria massima del BTP benchmark si procederà al calcolo del tasso di rendimento di cui al precedente punto 4. mediante estrapolazione lineare dei rendimenti (i) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", di massima durata finanziaria, e (ii) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", di durata finanziaria immediatamente precedente.

Il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e li comunica al Concedente; successivamente, il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE al momento di sottoscrizione del finanziamento e li comunica al Concedente.

1.4. Nella documentazione di gara, dovrà essere previsto, in capo al concessionario, l'obbligo di individuare il soggetto finanziatore mediante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della concessione di costruzione e gestione in argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'esito della gara e a trasmettere copia del piano economico finanziario aggiornato in relazione agli esiti della stessa.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12
Economia e finanze, foglio n. 229

12A00207

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Aeroporto di Palermo. Contratto di programma Enac - Ges. A.P 2011 - 2014 (Legge n. 248/2005). (Deliberazione n. 60/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 — come modifica-

ti dall'art. 2, commi 188 e189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge finanziaria 1997) — che hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) 2320/2002, in data 16 dicembre 2002, che ha introdotto — a decorrere dal 1° gennaio 2003 — l'obbligo dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo comitato;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la comunicazione della Commissione UE 2005/C-213-01 in data 9 dicembre 2005, recante «Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che reca ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del Codice della navigazione e che, in particolare, sostituisce l'art. 704 di detto codice, prevedendo che l'ENAC ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisca la disciplina regolatoria emanata da questo comitato per il settore aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-*nonies* del citato decreto-legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005;

Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), e visti in particolare:

l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale;

l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 (*Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 138) cosiddetta «Legge comunitaria 2009» che, tra l'altro, delega il Governo a recepire la direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettagliati all'art. 39;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, che — all'art. 3 — dispone, sino al 31 dicembre 2009, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia di norme che impongono adeguamenti automatici di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso d'inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che dispone la proroga, al 31 dicembre 2010, delle disposizioni di cui al decreto-legge e relativa legge di conversione citati nel precedente capoverso «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, nonché delle tariffe postali agevolate,»;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità, e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, concernente lo «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carte dei servizi pubblici del settore dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

Visto lo Statuto dell'E.N.A.C., approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2000), con la quale questo comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007), con la quale questo comitato ha approvato il documento tecnico denominato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» e che sostituisce il citato schema di riordino alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della sentenza n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto del parere reso della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo comitato ha riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla citata delibera n. 38/2008;

Viste le «Linee guida» applicative della citata direttiva in materia di regolazione dei servizi aeroportuali, elaborate dall'ENAC ed approvate, previo parere del NARS, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con decreto 10 dicembre 2008, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso nucleo, dell'applicazione — nei contratti di programma sottoposti a questo comitato — dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la nota n. 7348 del 22 febbraio 2011, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di contratto di Programma (2011-2014) tra l'ENAC e la società di gestione dell'aeroporto di Palermo p.A. (GESAP) e relativi allegati chiedendo l'iscrizione dell'argomento all'o.d.g. di questo comitato per il prescritto parere; con nota 7 marzo 2011, n. 976, ha fatto seguito la trasmissione di ulteriore documentazione;

Visto il parere n. 3/2011 reso dal NARS nella seduta del 24 giugno 2011;

Viste le precedenti delibere con le quali questo comitato, nell'esprimere parere favorevole, con prescrizioni, rispettivamente in ordine agli schemi di contratto di programma tra l'ENAC e le società di gestione degli scali di Pisa «Galileo Galilei», di Napoli Capodichino, di Bari e Brindisi e di Bologna, ha nelle premesse:

sottolineato la necessità di effettuare l'analisi dei contratti di programma con i gestori aeroportuali nel contesto di un Piano nazionale degli aeroporti integrato con il Piano nazionale della logistica in modo da poter valutare sia la coerenza interna che quella esterna dei singoli contratti di programma con la pianificazione di respiro nazionale, rilevando che uno studio propedeutico a tali fini è stato commissionato, ad aprile 2009, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da ENAC;

evidenziato la significativa differenziazione esistente tra gli scali aeroportuali nazionali; lo sviluppo di una concorrenza tra gli scali stessi, anche per effetto dell'avvento delle compagnie low cost, basata sull'offerta di servizi di tipo point to point piuttosto che di tipo hub and spoke e tariffe competitive rispetto ai vettori tradizionali; un rilevante gap infrastrutturale rispetto ai grandi aeroporti europei; un rilevante ritardo nello sviluppo del traffico merci rispetto ai principali competitors europei;

evidenziato i benefici per la competitività degli scali italiani che potranno derivare dalla durata quarantennale delle concessioni di gestione totale dei medesimi scali e dalla applicazione di meccanismi tariffari incentivanti di tipo price cap;

rilevato l'attuale mancanza, a livello nazionale di un campione significativo di gestori tra loro confrontabili in relazione, tra l'altro, al sussistere di differenti regimi concessori e di differenti assetti dei servizi prestati;

Vista la nota del 3 marzo 2011 con la quale l'ENAC, adempiendo alla raccomandazione di cui alla delibera n. 44/2009 di questo comitato, ha trasmesso ad Assaeroporti, affinché inviti i propri iscritti ad adeguarsi, per gli adempimenti prescritti dalla legge n. 248/2005 a decorrere dall'esercizio 2010, il modello di certificazione della contabilità analitica regolatoria delle società aeroportuali, elaborato nell'ambito di un apposito tavolo di lavoro costituito dall'ENAC e al quale ha partecipato anche il NARS;

Vista la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2009), con la quale è stato autorizzato l'ENAC anche in considerazione delle esigenze emerse nel corso delle consultazioni svolte con l'utenza aeroportuale, ad individuare criteri di riparto del «margine commerciale» tra i vari diritti aeroportuali diversi da quello «pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

Delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare che:

il traffico passeggeri movimentato nel 2008 è stato pari a 4.427.985 unità con un tasso di crescita medio annuo nel periodo 1999-2008 pari al 5,3 per cento;

il tasso di crescita del traffico stimato dal gestore è pari al 19,2 per cento per l'intero periodo regolatorio più l'anno base, con un tasso di crescita medio annuo del 3,8 per cento;

con convenzione n. 47 del 17 novembre 2006 approvata con decreto interministeriale del 2 agosto 2007 dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è stata affidata in concessione per quaranta anni alla Società Gestione Aeroporto di Palermo (GES.A.P S.p.a), sulla base dell'istanza presentata ad ENAC il 19 gennaio 1999 e dunque in data antecedente alla entrata in vigore della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, la gestione totale dell'aeroporto di Palermo Punta Raisi (scadenza 1° agosto 2047);

lo schema di contratto in oggetto, riferito al periodo regolatorio 2011-2014 stabilisce per ciascun servizio regolamentato:

il livello iniziale di riferimento dei corrispettivi e le attività che tali corrispettivi remunerano;

i piani di investimento per i servizi soggetti a regolazione, con importi previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle forme stabilite dalla normativa vigente;

gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale, ivi incluse le modalità di misurazione dei risultati

conseguiti e conseguenti valori dei parametri q(t) e α(t) associati;

il tasso di congrua remunerazione del capitale investito;

i parametri che definiscono il profilo temporale della dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo regolatorio, il quale coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma;

in considerazione dei tempi necessari per le procedure di approvazione, lo schema di contratto in argomento prevede due anni ponte e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha peraltro precisato che gli investimenti previsti, sia in termini di ammortamento che di remunerazione, sono stati quantificati e riconosciuti per determinare la base di calcolo del parametro K in relazione agli anni di vigenza del contratto (2011-2014);

il piano degli investimenti che il gestore si impegna a realizzare nel periodo 2009-2014 ammonta a 162,3 milioni di euro, di cui 70,3 milioni di euro a finanziamento pubblico e 92 milioni a carico del gestore. Gli investimenti nel periodo regolatorio (2011-2014), ammontano a 101,7 milioni di euro di cui 39,9 a finanziamento pubblico e 61,8 finanziati dal gestore;

gli investimenti relativi al periodo regolatorio pari a circa 101,7 milioni di euro, mirano in primo luogo, lato land side, all'ampliamento del sistema di smistamento bagagli e all'adeguamento delle aree a servizio dei passeggeri in partenza e in arrivo (in particolare, realizzazione della terza sala check-in, ammodernamento arredi e impianti dell'aerostazione, potenziamento delle capacità dell'impianto di smistamento bagagli e realizzazione di una nuova Hall Arrivi), a fronte delle citate previsioni di crescita del traffico. Dal lato air side, il Piano include l'ampliamento dei piazzali di sosta aeromobili esistenti e la realizzazione di nuove piazzole e aree di manovra, oltre al rifacimento della pavimentazione delle piste di volo;

il fatturato del gestore nel 2008 è stato, pari a 35,8 milioni di euro (Bilancio di esercizio GESAP 2008); il totale dei ricavi da contabilità regolatoria risulta anch'esso pari a 35,8 milioni di euro (Relazione istruttoria CdP - allegato 2). I ricavi da contabilità regolatoria certificati dalla società Price Waterhouse Coopers indicano un fatturato pari a 37,0 milioni di euro comprendente altri ricavi e proventi, per circa 1,2 milioni di euro, diversamente classificati nel bilancio e nel CdP;

come anche specificato dall'ENAC nel corso dell'istruttoria, la società non ha fruito di contributi pubblici sulle immobilizzazioni;

la società ha richiesto la deroga dall'applicazione della norma sul margine commerciale per la sola attività del parcheggio lunga sosta interno all'aeroporto; in particolare, la società ha chiesto di non considerare all'interno dei servizi non regolamentati i costi e i ricavi (e il relativo margine) del parcheggio a lunga sosta. In relazione all'istanza di deroga, al fine di definire il «mercato rilevante», l'ENAC ha valutato la sostituibilità dei servizi dal lato dell'offerta, verificando che il parcheggio in esame soddisfa i requisiti di concorrenza e di esternalità al sedime aeroportuale. Di conseguenza dal margine complessivo della GESAP pari a 4,1 milioni di euro, è stato scorporato il margine del parcheggio a lunga sosta, pari a 1,7 milioni di euro, e il valore residuo, pari a circa 2,4 milioni di euro, è stato considerato nel limite del 50% (circa € 1.2 milioni) ai fini dell'abbattimento dei diritti aeroportuali per la determinazione delle tariffe;

il WACC riconosciuto alla GES.A.P. per il periodo regolatorio 2011-2014 è pari a 10,86 per cento (WACC pre tax nominale) in linea con quello degli altri gestori già titolari di contratti di programma e che, a fronte della struttura finanziaria della GES.A.P., gli viene riconosciuto un costo del debito pari al 6,01 per cento a fronte di un risk free rate pari al 4,31 per cento;

la procedura utilizzata per il calcolo dei parametri x, k e v è stata effettuata nel rispetto della formula di cui alla Sezione 12.3 punto 19 delle Linee guida;

gli obiettivi di crescita della produttività tengono conto della dinamica della produttività specifica del gestore nei cinque anni precedenti il periodo regolatorio e sono stati determinati in riferimento a valori di elasticità delle voci di costo prossimi a quelli indicati nelle Linee guida. Non sono invece disponibili benchmark di produttività ricavabili da operatori efficienti aventi caratteristiche simili a quelle del gestore;

per quanto attiene la qualità, il contratto in esame si attiene a quanto prescritto dalle Linee guida considerando quattro indicatori obbligatori e otto a scelta. Alle medesime linee guida si attengono gli indicatori di qualità ambientale;

per la realizzazione degli interventi da realizzarsi attraverso i 9 milioni di euro di fondi FAS assegnati con delibera: CIE n. 3/2006, il Ministero istruttore, con nota n. 1658 del 19 aprile 2011, ha segnalato che la Società di gestione si è impegnata, qualora tali somme risultassero indisponibili, a finanziare gli stessi interventi attraverso un aumento di capitale sociale da effettuarsi entro l'anno 2014.

Esprime parere favorevole sullo schema di Contratto di programma ENAC - GES.A.P.2011-2014 relativo allo scalo aeroportuale di Palermo, a condizione che si tenga conto delle sotto elencate indicazioni:

la maggiorazione dell'equity ß del 50 per cento, tuttora riportata nello schema di contratto in esame, deve essere ricondotta al 30 per cento secondo gli impegni assunti nel corso dell'istruttoria dalla stessa GESAP con lettera 24 maggio 2011, n. 4648/11 e comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 25 maggio 2011, n. 2318. A tal fine, l'ENAC dovrà rielaborare la documentazione inerente il calcolo tariffario;

l'allegato 5 (Piano della qualità e dell'ambiente), richiamato all'art. 16 dello schema di contratto di programma deve indicare i valori in percentuale rispetto all'anno-base, così come previsto dalla linee guida e non in valore assoluto come per la Carta dei servizi;

deve essere calcolato l'indicatore sintetico sia per gli indicatori di qualità che per quelli ambientali.

Invita il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a trasmettere a questo comitato la direttiva interministeriale che autorizza l'ENAC a individuare criteri più flessibili per il riparto del margine commerciale ai fini del calcolo della misura dei diritti aeroportuali;

a vigilare affinché ENAC provveda ad effettuare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto delle previsioni contenute nel Contratto di programma da parte del gestore aeroportuale, assicurando nel contempo un monitoraggio costante;

a trasmettere a questo comitato lo schema di Contratto di programma valido per il successivo quadriennio regolatorio (2015-2018), corredato da una relazione nella quale siano riportati gli esiti complessivi di tali verifiche e rappresentate eventuali criticità;

ad attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie da effettuare in occasione dei prossimi contratti di programma venga effettuata un'analisi di benchmark anche su società operanti in altri settori del comparto dei trasporti.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario
MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico - finanziari, registro n. 12, Economia e finanze, foglio n. 238

12A00208

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 2011.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto l'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto il D.R. n. 90 del 2 febbraio 2011 con il quale è stata istituita la Commissione preposta all'elaborazione dello Statuto di autonomia dell'Università del Salento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240/2010;

Viste le deliberazioni n. 111 del 25 luglio 2011 e n. 104 del 27 luglio 2011 con le quali, rispettivamente, il Consiglio di amministrazione ed il senato accademico hanno esaminato la bozza di nuovo statuto dell'Università del Salento, redatto secondo le disposizioni della legge n. 240/2010;

Vista la nota prot. n. 26209 del 27 luglio 2011 con la quale il nuovo statuto, con le relative deliberazioni degli Organi di Governo, è stato trasmesso al MIUR;

Vista la nota prot. n. 4482 del 10 ottobre 2011, assunta al protocollo con n. 32852 in data 11 ottobre 2011, con la quale il MIUR ha formulato le proprie osservazioni sul testo del nuovo statuto dell'Università del Salento;

Vista la deliberazione n. 149 del 18 ottobre 2011 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole a maggioranza assoluta dei componenti, all'approvazione del nuovo statuto dell'Università del Salento, redatto ai sensi e per gli effetti dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e modificato secondo le indicazioni fornite dal MIUR;

Vista la deliberazione n. 131 del 19 ottobre 2011 con la quale il senato accademico ha approvato a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 e dell'art. 6 della legge n. 168/1989, il nuovo statuto dell'Università del Salento, redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 240/2010, e modificato secondo le indicazioni fornite dal MIUR;

Vista la nota prot. n. 34734 del 20 ottobre 2011 con la quale il nuovo statuto d'Ateneo, modificato con le succitate deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 149 del 18 ottobre 2011 e del senato accademico n. 131 del 19 ottobre 2011, è stato trasmesso al MIUR;

Vista la nota prot. n. 5172 del 5 dicembre 2011, assunta al protocollo con n. 39987 del 5 dicembre 2011, con la quale il MIUR, nel prendere atto dell'avvenuta adozione del nuovo statuto, ha comunicato che il testo normativo trasmesso è stato sottoposto all'esame del Tavolo Tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 240/2010, ed ha formulato alcune osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo pervenuto;

Vista la deliberazione n. 171 del 7 dicembre 2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i rilievi ministeriali ed ha pronunciato il proprio parere sui medesimi con le prescritte maggioranze, confermando e modificando il suddetto statuto;

Vista la deliberazione n. 156 del 22 dicembre 2011 con la quale il senato accademico ha esaminato i rilievi ministeriali e si è pronunciato in relazione ai medesimi con le prescritte maggioranze, confermando e modificando il suddetto statuto;

Considerando quindi che a seguito della deliberazione n. 156 del 22 dicembre 2011 il senato accademico ha adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 il nuovo Statuto dell'Università del Salento;

Ritenuto che il procedimento di revisione dello Statuto di Ateneo si sia pertanto concluso e che possa quindi procedere alla emanazione e successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo «Statuto dell'Università del Salento» ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente allo Statuto dell'Università del Salento di cui al precedente art. 1 che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Lecce, 29 dicembre 2011

Il rettore: LAFORGIA

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240/2010

Approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 156 del 22.12.2011
Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 171 del 07.12.2011

PARTE PRIMA
COMUNITÀ UNIVERSITARIA

TITOLO PRIMO
PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1
Principi generali

1. L'Università del Salento, di seguito denominata Università o Ateneo, è una comunità di persone che si riconoscono nella libera promozione della ricerca e della didattica come strumenti di sviluppo umano, di affermazione del pluralismo e di perseguimento delle pari dignità sociale.
2. L'Università è un'istituzione pubblica che riconosce e attua i principi, i diritti e i doveri previsti nella Costituzione italiana e nei Trattati dell'Unione europea.
3. L'Università agisce nella piena indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso, economico.
4. L'Università riconosce e attua il principio di pari opportunità e si riconosce nei principi espressi nella "Carta Europea dei Ricercatori".
5. All'interno della comunità universitaria nessuno può essere discriminato, in qualsiasi modo o forma, in ragione delle proprie scelte di studio, di ricerca e di insegnamento.
6. L'Università riconosce e garantisce pari dignità ai propri studenti, ne promuove la personalità libera e critica, rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono scelte e opportunità e cagionano discriminazione, valorizza il merito e l'eccellenza.
7. L'Università promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
8. L'Università promuove le attività di orientamento e tutorato e le attività extracurriculari come importante momento di formazione per gli studenti, di aggregazione per la comunità universitaria.
9. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base e applicata e si riconosce nel principio di valutazione. L'Ateneo nell'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale ai Dipartimenti terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai docenti afferenti alla struttura.
10. L'Università si avvale di finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati, nella piena autonomia di programmazione e sviluppo della comunità universitaria.
11. L'Università del Salento conferisce i titoli previsti dalla legge per i corsi di studio attivati.

ARTICOLO 2
Principio di dignità del lavoro

Nell'organizzazione del lavoro l'Università:
- promuove la valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto della libertà individuale dei lavoratori;
- garantisce lo svolgimento delle relazioni sindacali;
- garantisce la tutela della salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto della personalità morale dei lavoratori, ne promuove la cultura e ne diffonde le buone prassi;
- tutela e promuove le pari opportunità.

ARTICOLO 3
Principio di internazionalizzazione

L'Università considera l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica quale obiettivo strategico di sviluppo e quale modello di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi.

ARTICOLO 4
Principio di separazione

L'Università si organizza separando le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle attività di valutazione, garanzia e controllo.

ARTICOLO 5
Principio di pubblicità

1. L'Università promuove la pubblicità delle proprie attività.
2. Gli ordini del giorno e i provvedimenti degli organi dell'Ateneo sono pubblici.

ARTICOLO 6
Principio di partecipazione

L'Università promuove la partecipazione delle sue componenti alla trattazione di temi di interesse generale anche attraverso l'organizzazione di conferenze di Ateneo.

ARTICOLO 7
Principio di semplificazione

Al fine di migliorare i propri modelli funzionali e organizzativi l'Università promuove la semplificazione procedimentale e normativa anche attraverso lo strumento del silenzio assenso nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

TITOLO SECONDO
DIRITTI E DOVERI

CAPO PRIMO
STUDENTI

ARTICOLO 8
Diritti e doveri

1. L'Università s'impegna a rendere effettivi nei confronti dei propri studenti i principi e i criteri sanciti dall'art. 34 della Costituzione.
2. Sono studenti dell'Università tutti coloro che a qualsiasi titolo sono iscritti a corsi di studio, a corsi *post-lauream* e a corsi di dottorato.
3. L'Università garantisce l'osservanza dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti.
4. È dovere di tutti gli studenti attenersi a principi di correttezza e lealtà nei confronti dell'Università, dei docenti e di tutto il personale, rispettando altresì la legislazione sul diritto di autore, sulla privativa industriale, sui marchi, sui brevetti, sulle opere di ingegno, nonché astenersi dal plagio.
5. Al fine di migliorare la qualità delle attività svolte dalla comunità universitaria gli studenti hanno il diritto e il dovere di valutare le attività didattiche e i servizi prestati dall'Ateneo.
6. Nell'ambito di specifiche attività formative, agli studenti dei corsi di dottorato nonché a quelli dei corsi di laurea magistrale è aperta la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca.

ARTICOLO 9
Libertà di riunione e organizzazione

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi all'interno dei locali dell'Università dandone adeguato preavviso e indicando un responsabile per il rispetto e la salvaguardia degli spazi utilizzati.
2. Gli studenti hanno diritto di proporre lo svolgimento di attività formative e culturali complementari all'offerta formativa.

ARTICOLO 10
Studenti diversamente abili

L'Università promuove e garantisce l'inclusione e la partecipazione effettive degli studenti diversamente abili.

ARTICOLO 11
Studenti lavoratori e a tempo parziale

Agli studenti lavoratori o impegnati a tempo parziale negli studi universitari l'Ateneo garantisce modalità idonee per il compimento degli studi.

ARTICOLO 12
Studenti visitatori e ospiti

1. Durante la loro permanenza gli studenti visitatori e ospiti sono equiparati agli studenti iscritti, con le sole limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Gli studenti stranieri non iscritti presso l'Ateneo possono fruire dell'assistenza linguistica e dell'orientamento specifico per il loro inserimento nella comunità universitaria.

ARTICOLO 13
Tasse e contributi degli studenti

1. Gli studenti contribuiscono al sostegno economico della comunità universitaria, in conformità con i criteri di cui agli artt. 34 e 53 della Costituzione, fatte salve le eccezioni disposte dalla legge.
2. Gli studenti non italiani contribuiscono al sostegno economico della comunità universitaria nelle forme e nei modi previsti dai progetti di internazionalizzazione dell'Ateneo.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati principalmente al miglioramento dei servizi dedicati agli studenti.

ARTICOLO 14
Rappresentanza

1. L'Università promuove la rappresentanza elettiva degli studenti.
2. L'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato.
3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
4. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.
5. Negli organi elettivi a composizione mista la rappresentanza degli studenti è pari al venti per cento del totale dei componenti l'organo.

CAPO SECONDO
DOCENTI

ARTICOLO 15
Diritti e doveri

1. Salvo diversa disposizione di legge, la funzione docente è svolta nell'Università dai professori di ruolo, a contratto, straordinari a tempo determinato, visitatori che insegnano nell'Ateneo, nonché dai ricercatori di ruolo o a tempo determinato, che operano all'interno delle strutture di ricerca dell'Ateneo.
2. I professori di ruolo e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato compongono l'organico unico di Ateneo.
3. Le cariche di membro componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione, di Direttore di Dipartimento, di Direttore della Scuola superiore ISUFI, di Direttore di Scuola di Dottorato sono incompatibili con la nomina a componente dell'Osservatorio della ricerca, con la contestuale titolarità di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partito.
4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:
   a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico;
   b) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo degli organi in cui si è componenti di diritto;
   c) ricoprire il ruolo di Direttore di Scuola di specializzazione né far parte del relativo Consiglio di amministrazione;
   d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Anvur;
   e) ricoprire la carica di Rettore, di Consigliere di amministrazione, di Senatore, di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche.
5. I docenti si riconoscono nel rifiuto di qualsiasi forma di conflitto d'interessi e nell'accettazione delle incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto.
6. È garantito ai docenti il diritto di:
   - partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Università;
   - essere valutati singolarmente per la propria attività didattica, di produzione scientifica e di gestione;
   - ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca e nella gestione.
7. Nei confronti degli studenti, i docenti hanno il dovere di:
   - garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, di ricevimento e di appello d'esami;
   - rispettare il calendario didattico, senza anticipare date rese pubbliche agli studenti;
   - fornire informazioni e garantire la visione della valutazione d'esame;
   - svolgere attività di orientamento e tutorato.

ARTICOLO 16
Carico didattico

1. Il carico didattico del docente è computato e valutato con riferimento alle sue attività all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.

2. I ricercatori di ruolo svolgono attività didattica integrativa e di servizio agli studenti all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.
3. Ai ricercatori di ruolo, con il loro consenso, possono essere attribuiti insegnamenti con diritto alla retribuzione aggiuntiva nei limiti delle risorse di bilancio e secondo tempi, modalità e criteri stabiliti dal regolamento generale dei docenti.

ARTICOLO 17
Giudizio tra pari

1. I docenti sono valutati per le proprie attività didattiche e scientifiche, in conformità con la legge e il Sistema di valutazione di Ateneo.
2. I docenti hanno diritto a un giudizio formulato da docenti di fascia pari o superiore a quella di appartenenza.

ARTICOLO 18
Rappresentanza

1. I docenti dell'Università hanno diritto a una propria rappresentanza, in conformità con la legge e con lo Statuto.
2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo nonché ai ricercatori di ruolo e a quelli a tempo determinato.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

ARTICOLO 19
Aree rappresentative dell'Ateneo

1. Per la formazione degli organi elettivi centrali di rappresentanza e programmazione, la comunità universitaria dei docenti si struttura nelle seguenti tre Aree rappresentative dei settori scientifico disciplinari dell'Ateneo:
   - giuridico-economica;
   - umanistico-sociale;
   - tecnico-scientifica.
2. L'inserimento di ciascun settore scientifico-disciplinare in un'Area rappresentativa è stabilito dal Senato accademico.
3. Ciascun docente dell'Ateneo, in qualità di elettore attivo e passivo, appartiene all'Area rappresentativa comprendente il proprio settore scientifico disciplinare.

ARTICOLO 20
Cariche accademiche e docenti a tempo definito

1. Sono Cariche accademiche:
   - Il Rettore;
   - Il Pro-rettore vicario;
   - Il Direttore di Dipartimento;
   - Il Preside di Facoltà;
   - Il Direttore della Scuola superiore ISUFI;
   - Il Direttore della Scuola di Dottorato;
   - Il Direttore di Scuola di specializzazione, con esclusione del Direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali;
   - Il Presidente di Consiglio didattico;
   - Il Coordinatore di Collegio dei docenti di Dottorato.
2. L'opzione per il tempo pieno o per il tempo definito è resa pubblica.

ARTICOLO 21
Docenti a contratto

1. All'atto di accettazione dell'incarico, i docenti a contratto dichiarano l'inesistenza di conflitti d'interesse o di situazioni di incompatibilità, previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice etico dell'Ateneo.
2. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale di attribuzione del contratto.
3. L'elenco dei docenti a contratto, con i relativi *curricula*, è pubblico.

ARTICOLO 22
Professori visitatori

1. Sulla base di specifici progetti e in conformità con la legge e con lo Statuto, l'Università promuove l'inserimento nella propria offerta formativa e nella propria attività di ricerca di professori visitatori.
2. L'offerta formativa può essere integrata dai docenti di ruolo di altro Ateneo italiano, in virtù di specifici accordi e convenzioni tra Atenei stipulati secondo la normativa vigente e finalizzati al conseguimento di obiettivi di comune interesse.
3. L'elenco dei professori visitatori, con i relativi *curricula*, è pubblico.

ARTICOLO 23
Tutela della creatività intellettuale

L'Università garantisce e tutela le opere e le invenzioni prodotte al suo interno, nei modi e nelle forme della legge e assicura un equo compenso al loro creatore o inventore.

CAPO TERZO
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 24
Diritti e doveri

1. Il personale tecnico e amministrativo dell'Università, compresi i collaboratori ed esperti linguistici e i dirigenti, gode dei diritti e adempie ai doveri previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
2. È garantita la tutela contro qualsiasi forma di discriminazione e di *mobbing*.
3. Il personale tecnico-amministrativo ha diritto a ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti.
4. La carica di membro componente del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, nonché l'incarico di Direttore generale sono incompatibili con la contestuale titolarità, in qualsiasi forma ricoperta, di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partito.

ARTICOLO 25
Formazione e aggiornamento

1. L'Università promuove e valorizza la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo.
2. Il personale tecnico-amministrativo ha il diritto e il dovere di perseguire la propria crescita professionale a mezzo di aggiornamenti e di formazione continua.
3. L'Università s'impegna per il coinvolgimento del personale tecnico-amministrativo nelle attività di formazione e predispone appositi programmi, in conformità con i contratti collettivi e con lo Statuto.
4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale e sentita la Consulta del personale tecnico-amministrativo, adotta piani annuali o pluriennali di formazione e di aggiornamento.

ARTICOLO 26
Partecipazione ad attività didattiche e scientifiche

1. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca può partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Università.
2. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali può partecipare a procedure per l'attribuzione di contratti a titolo oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative.

ARTICOLO 27
Rappresentanza

1. Il personale tecnico-amministrativo ha diritto alla rappresentanza nelle forme previste dallo Statuto.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale in ruolo a tempo indeterminato.

CAPO QUARTO
PERSONALE ESTERNO ALL'UNIVERSITÀ

ARTICOLO 28
Soggetti esterni

1. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca e i collaboratori esterni che svolgono attività di supporto alla didattica, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Università, fanno riferimento al Dipartimento cui appartiene il responsabile della ricerca o il titolare dell'insegnamento.
2. I docenti a contratto nonché i professori visitatori fanno riferimento al Dipartimento proponente.
3. I soggetti previsti nel presente articolo non godono dell'elettorato attivo e passivo.

TITOLO TERZO
SISTEMA DELLE FONTI

CAPO PRIMO
CRITERI GENERALI

ARTICOLO 29
Fonti normative dell'Università

1. Sono fonti normative dell'Università la Costituzione, il diritto europeo, le leggi dello Stato e della Regione, lo Statuto, il Codice etico e i Regolamenti di autonomia.
2. Sono regolamenti di autonomia sia quelli di Ateneo che quelli interni dei singoli organi.

ARTICOLO 30
Pubblicazione e cognizione delle fonti

1. Lo Statuto è adottato, emanato e pubblicato in conformità con quanto dispone la legge.
2. Il Codice etico e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge:
- sono emanati con decreto del Rettore;
- sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno;
- sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo;
- entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

CAPO SECONDO
STATUTO

ARTICOLO 31
Adozione, revisione e adeguamento

1. L'iniziativa di revisione dello Statuto spetta:
   - ad almeno 5 componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione;
   - al Consiglio degli studenti, alla Consulta del personale tecnico e amministrativo e al Comitato unico di Garanzia, con proposta deliberata a maggioranza assoluta dei componenti;
   - ad almeno il cinque per cento degli studenti e ad almeno il venti per cento dei docenti o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.
2. Le iniziative di revisione consistono nella richiesta di abrogazione o integrazione testuale o nell'aggiunta di articoli dello Statuto ovvero di parti di esso.
3. La revisione è approvata dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPO TERZO
REGOLAMENTI DI AUTONOMIA

ARTICOLO 32
Formazione dei regolamenti

1. I regolamenti di autonomia sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi competenti alla loro approvazione.
2. I regolamenti delle strutture e degli organi, prima della trasmissione al Senato accademico, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo proponente.
3. Il Senato accademico può richiedere per una volta il riesame dell'articolato.
4. I regolamenti delle strutture e di funzionamento degli organi s'intendono approvati se il Senato accademico non delibera entro centoventi giorni dal loro ricevimento. Il termine può essere interrotto per una volta qualora il Senato accademico comunichi all'organo la necessità di acquisire ulteriori informazioni o documenti in via istruttoria.

ARTICOLO 33
Regolamenti

1. Sono regolamenti di Ateneo:
   a) il regolamento generale di Ateneo;
   b) il regolamento didattico di Ateneo;
   c) il regolamento per gli studenti;
   d) il regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
   e) il regolamento sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi;
   f) il regolamento generale dei docenti;
   g) il regolamento per i corsi di dottorato;
   h) il regolamento per gli assegni di ricerca;
   i) il regolamento su *spin off* e *start up* universitari.
2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) e h) sono deliberati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I regolamenti di cui alle lettere d) e i) sono deliberati dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico e, per quanto di loro competenza, dei Dipartimenti. I regolamenti di cui alle lettere a), b), d) sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi competenti.

Sui regolamenti di cui alle lettere b), c) è acquisito il parere del Consiglio degli studenti e sui regolamenti di cui alle lettere a) ed e) è acquisito il parere della Consulta del personale tecnico-amministrativo.

3. Per la gestione di determinate attività o esigenze, l'Università può adottare altri regolamenti anche di Ateneo, in esecuzione di leggi o indipendenti.

CAPO QUARTO
CODICE ETICO E SISTEMI DI AUTOREGOLAZIONE

ARTICOLO 34
Codice etico

1. Il Codice etico garantisce il rispetto della Parte prima dello Statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attività didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo.
2. Esso regola altresì i casi sia di conflitto di interesse sia di conflitti in materia di proprietà intellettuale.
3. Il Codice etico si applica alle attività di tutti i componenti della comunità universitaria anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'Università.
4. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
5. Sulle violazioni del Codice etico decide il Senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore e tenuto conto delle risultanze della Commissione etica, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto.
6. Le sanzioni del Codice etico sono distinte a seconda che riguardino l'inosservanza dei principi fondamentali dello Statuto e del Codice etico, oppure la violazione e il mancato rispetto delle altre disposizioni del Codice etico comprese quelle relative a diritti e doveri degli studenti, dei docenti o del personale tecnico-amministrativo.
   In caso di accertamento di inosservanza dei principi fondamentali dello Statuto e/o del Codice etico, la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
   In caso di accertamento di inosservanza delle altre disposizioni del Codice, comprese quelle relative a diritti o doveri degli studenti, dei docenti o del personale tecnico-amministrativo, la sanzione consiste nella sospensione e/o esclusione del responsabile, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, da una o più attività di sua competenza ovverosia per le condotte poste in essere da docenti e ricercatori da attività relative alla partecipazione agli Organi Accademici o a commissioni di ateneo anche per l'assegnazione di fondi o di borse di studio, per il personale tecnico-amministrativo dalla partecipazione a progetti di incentivazione o altre forme di incentivazione, per gli studenti dalla partecipazione al successivo appello di esame di profitto.
   In caso di accertamento di violazione del codice etico in materia di concorsi, reclutamento, valutazioni comparative, la sanzione consiste nell'esclusione del responsabile dalle commissioni esaminatrici e dagli organi di valutazione per un periodo da sei mesi ad un anno.
7. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari *ex* art. 10 della legge n. 240/2010.

ARTICOLO 35
Autoregolazione contro il *mobbing*

1. L'Università tutela con appositi strumenti di autoregolazione il diritto dei propri docenti e del personale tecnico-amministrativo a non subire discriminazioni e forme di *mobbing* all'interno degli ambienti di lavoro.
2. Gli strumenti di autoregolazione costituiscono parametro di valutazione da parte del Comitato unico di garanzia.

PARTE SECONDA
ORGANIZZAZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO PRIMO
STRUTTURE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

ARTICOLO 36
Strutture dell'Ateneo

L'Ateneo si articola in Dipartimenti e Coordinamenti didattici, denominati Facoltà o Scuole e si organizza nei due Poli didattici di Lecce e di Brindisi.

CAPO PRIMO
DIPARTIMENTI

ARTICOLO 37
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie che hanno il compito di promuovere le attività di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nonché le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle attività di ricerca e di didattica e delle esigenze dei docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto è necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge.
3. Nel perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti hanno autonomia scientifica e regolamentare. Esercitano autonomia didattica nei limiti definiti dal regolamento didattico di Ateneo. Hanno autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti previsti dal regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
4. Il Dipartimento è costituito da docenti afferenti a gruppi di settori scientifico-disciplinari omogenei o impegnati in linee di ricerca omogenee.
5. Un Dipartimento può concorrere alla costituzione di uno o più Coordinamenti didattici.

ARTICOLO 38
Costituzione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti da almeno quaranta docenti di ruolo e ricercatori che vi afferiscono, di cui almeno otto professori di prima fascia. Le opzioni di afferenza sono approvate dal Senato accademico sentito il Dipartimento e regolate dal criterio dell'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca. Il mancato esercizio dell'opzione di afferenza comporta l'assegnazione d'ufficio da parte del Senato accademico. I mutamenti di afferenza sono adeguatamente motivati.
2. Possono partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento le figure previste dalle leggi vigenti.
3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e soppressi con decreto del Rettore su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. Nell'atto di costituzione del Dipartimento è indicato l'elenco dei gruppi di settori scientifico-disciplinari dei quali il Dipartimento è responsabile e per i quali formula proposte di reclutamento, indice e gestisce procedure di valutazione comparativa, assegna, sentiti gli interessati, i carichi didattici per l'intero Ateneo anche mediante convenzione fra i Dipartimenti.
5. La responsabilità di ciascun settore scientifico-disciplinare è attribuita a un solo Dipartimento.
6. Qualora il medesimo settore concorsuale sia rappresentato in più di un Dipartimento, le proposte relative alla programmazione degli organici e le proposte di chiamata sono corredate dal parere del Dipartimento cui afferisce la maggioranza dei punti-organico e dei professori ordinari dell'Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto della proposta.
7. La proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento può modificare le responsabilità dei Dipartimenti esistenti in ordine ai settori scientifico-disciplinari.
8. Qualora il personale docente afferente a un Dipartimento scenda al di sotto delle quaranta unità, il Senato accademico, sentito l'Osservatorio della ricerca, verifica la sostenibilità didattica dei corsi gestiti dal Dipartimento, anche attraverso il coordinamento con altri Dipartimenti e formula la proposta al Consiglio di amministrazione di soppressione o di mantenimento di quel Dipartimento.
9. Se il personale docente scende al di sotto delle trentacinque unità, con decreto del Rettore, su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione**,** sono disposte la soppressione del Dipartimento e l'attribuzione ad altri Dipartimenti dell'Ateneo della responsabilità dei settori scientifico-disciplinari ad esso originariamente riconosciuti.

ARTICOLO 39
Funzioni

1. I Dipartimenti, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e dell'autonomia, in particolare:
   a) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente:
      1. delle proprie attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti e fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
      2. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo;
      3. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità;
   b) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi;
   c) sostengono l'attività di ricerca, predisponendo un piano annuale di impiego dei fondi conferiti a tal fine dall'Ateneo, da allocare secondo criteri di premialità e di incentivazione del merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo;
   d) sono responsabili, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di Dottorato di ricerca;
   e) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche;
   f) predispongono e sviluppano progetti di ricerca reperendo le relative risorse;
   g) sostengono i Corsi di studio esistenti, nei limiti delle risorse disponibili, e progettano, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, nuovi Corsi di studio elaborandone il progetto formativo;
   h) promuovono – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello e sono responsabili della gestione dei Master attivati;
   i) promuovono e gestiscono iniziative di alta formazione;

l) definiscono annualmente – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attività didattiche - le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori, nei gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità;
m) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità;
n) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi da loro richiesti;
o) procedono, su richiesta delle Facoltà, sentiti gli interessati e il Dipartimento di afferenza ove diverso, all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità, in base a criteri di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi definiti dall'Ateneo;
p) affidano le supplenze e stipulano i contratti necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio, su richiesta delle Facoltà, in caso di esaurimento delle risorse di Ateneo;
q) promuovono la nascita di *spin off* accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo;
r) definiscono annualmente le esigenze di personale tecnico-amministrativo;
s) provvedono alla gestione e alla manutenzione dei locali ad essi assegnati e delle attrezzature in essi presenti con particolare riguardo alle misure di sicurezza.

2. I Dipartimenti attivano annualmente procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi.
3. Sono di competenza del Dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento di eventuali strutture di ricerca di sua pertinenza.
4. All'interno del Dipartimento possono essere costituite, per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico, Sezioni per specifiche Aree di competenza**.**
5. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

ARTICOLO 40
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
   a) il Consiglio di Dipartimento;
   b) il Direttore;
   c) la Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento esercitando le funzioni di cui al precedente articolo 39. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
   a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
   b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al quindici per cento dei componenti di cui alla lettera a) eletta dal personale in servizio a tempo indeterminato**;**
   c) da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti di ricerca pari al cinque per cento dei componenti di cui alla lettera a);
   d) dal Coordinatore amministrativo del Dipartimento.
3. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed è nominato dal Rettore. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. E' incompatibile con la carica di Coordinatore del collegio dei docenti di un Dottorato.
4. Il procedimento di elezione del Direttore è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.
5. Il Direttore:
   - ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione;
   - convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   - promuove, con la collaborazione della Giunta, le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento;

- esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento del Dipartimento e dai regolamenti d'Ateneo.

6. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
7. La Giunta di Dipartimento è organo di gestione ordinaria con funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue attività. In particolare, la Giunta collabora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione, predisponendo, di concerto con il Direttore, le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio di Dipartimento. La Giunta può, inoltre, deliberare sulle materie espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento e dai Regolamenti di Ateneo.
   La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dal Coordinatore amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo. I Dipartimenti possono prevedere nei propri Regolamenti una composizione più ampia della Giunta, nel rispetto delle proporzioni sopra indicate. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

ARTICOLO 41
Coordinatore amministrativo

1. Il Coordinatore amministrativo cura gli adempimenti di carattere amministrativo connessi allo svolgimento delle attività del Dipartimento. E' membro di diritto del Consiglio e della Giunta di Dipartimento.
2. Il Coordinatore amministrativo svolge, sulla base delle direttive degli Organi del Dipartimento, le seguenti funzioni:
   a. coordina le attività amministrativo-contabili del Dipartimento, assumendo, in solido con il Direttore, la responsabilità degli atti relativi;
   b. cura l'organizzazione e il coordinamento del personale assegnato all'amministrazione del Dipartimento;
   c. redige i verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta;
   d. svolge ogni altra funzione a esso attribuita dal regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
3. L'incarico di Coordinatore amministrativo è attribuito a tempo determinato dal Direttore generale sentito il Direttore del Dipartimento al personale in possesso di adeguata professionalità. In nessun caso l'attribuzione dell'incarico dà luogo a riconoscimento di mansioni superiori.

CAPO SECONDO
COORDINAMENTI DIDATTICI

ARTICOLO 42
Coordinamenti didattici

1. I Coordinamenti didattici possono essere denominati Facoltà o Scuole e sono strutture di raccordo tra due o più Dipartimenti raggruppate in relazione a criteri di affinità disciplinare, con funzioni di coordinamento, razionalizzazione e controllo delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni.
2. I Coordinamenti didattici sono di seguito denominati Facoltà.

ARTICOLO 43
Costituzione delle Facoltà

Le Facoltà sono costituite e soppresse con decreto del Rettore, su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 44
Funzioni

1. La Facoltà:
   a) propone al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione l'istituzione di nuovi Corsi di studio, sulla base di un progetto formativo elaborato dai Dipartimenti proponenti, formulando il relativo ordinamento didattico, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti;
   b) propone al Senato accademico l'attivazione dei Corsi di studio ed i relativi regolamenti didattici previo parere favorevole delle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
   c) propone al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione la eventuale soppressione di Corsi di Studio, sentiti il Consiglio didattico, i Dipartimenti interessati e la Commissione paritetica docenti-studenti;
   d) propone al Senato accademico il proprio manifesto degli studi;
   e) propone al Senato accademico la modifica dell'ordinamento didattico di un Corso di studio, su richiesta del Consiglio didattico e sentiti i Dipartimenti interessati;
   f) coordina, razionalizza ed indirizza l'organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di studio, nonché la loro internazionalizzazione sentiti i relativi Consigli didattici;
   g) gestisce i servizi comuni relativi alle attività e al funzionamento dei Corsi di studio;
   h) coordina ed organizza l'attività didattica delle Scuole di specializzazione, sentiti i relativi organi direttivi;
   i) monitora e verifica la qualità e l'efficacia della didattica, in concorso con i Consigli didattici e con la Commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le necessarie strategie per il miglioramento continuo dei risultati della didattica;
   l) propone al Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e i Consigli didattici, misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attività formative, quali programmi di mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio;
   m) monitora l'attività di servizio agli studenti svolta dai professori e dai ricercatori anche in concorso con la Commissione paritetica docenti-studenti.
   n) propone al Senato accademico modifiche al Regolamento delle Scuole di specializzazione, sentiti gli organi direttivi interessati.
2. Le lettere h) ed n) del comma precedente non si applicano alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.

ARTICOLO 45
Organi

1. Sono organi della Facoltà:
   a) il Consiglio;
   b) la Commissione paritetica docenti-studenti;
   c) i Consigli didattici.
2. Il Consiglio è composto:
   - dai Direttori dei Dipartimenti che supportano le attività formative dei Corsi di Studio attivati presso il Coordinamento didattico;

- dai Presidenti dei Consigli didattici che includono i Corsi di studio attivati presso la Facoltà, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti che supportano le attività formative;
- da una rappresentanza degli studenti iscritti ad ogni Corso di studio della Facoltà in misura minima del venti per cento dei componenti di diritto del Consiglio;
- dal Manager didattico, anche con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio è presieduto, con diritto di voto, dal Preside, designato dal Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno proposti dallo stesso Consiglio nel numero massimo di tre nominativi.
4. Il Consiglio esercita tutte le funzioni attribuite alla Facoltà, con esclusione di quelle attribuite al Preside.
5. La partecipazione al Consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
6. Il Preside dura in carica tre anni ed è nuovamente designabile per una sola volta con la stessa procedura di designazione di cui al comma 3.
7. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, di Presidente del Consiglio didattico, di Direttore di Dipartimento.
8. Il Preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del Consiglio nel caso di assenza o di impedimento temporanei.
9. Il Preside convoca e presiede il Consiglio e ne attua le deliberazioni.
10. Spetta, inoltre, al Preside:
    a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche organizzate e coordinate dalle Facoltà;
    b) formulare entro la fine di ogni anno accademico, di concerto con i Presidenti dei Consigli didattici, con il Manager didattico e con la Commissione paritetica docenti-studenti, una relazione sull'attività didattica svolta;
    c) adottare tutte le iniziative atte ad assicurare il corretto funzionamento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, compresa la segnalazione di eventuali condotte rilevanti come illeciti disciplinari o violazioni al Codice etico;
11. Il Preside, in presenza di attività didattica, nomina un Vicepreside per il Polo di Brindisi che partecipa al Consiglio di Facoltà.

ARTICOLO 46
Consigli didattici

1. I Consigli didattici comprendono, di norma, i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati e gestiscono le relative attività didattiche.
2. Ciascun Consiglio didattico è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato che abbiano optato per l'afferenza a quel Consiglio e che svolgano attività didattica nei relativi corsi di studio, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi corsi di studio pari al venti per cento dei docenti e ricercatori di ruolo. Non è consentita l'afferenza a più di un Consiglio didattico.
3. Partecipano altresì al Consiglio didattico senza diritto di voto i professori titolari di affidamento e i professori a contratto.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite a personale tecnico-amministrativo individuato dal Manager didattico.
5. I Consigli didattici istituiscono commissioni paritetiche docenti-studenti secondo il proprio Regolamento.
6. Il Consiglio didattico:
    a) propone alla Facoltà le modifiche all'ordinamento didattico dei propri Corsi di studio;
    b) propone alla Facoltà la soppressione dei propri Corsi di studio;

c) elabora il regolamento didattico dei propri Corsi di studio ed i relativi manifesti da sottoporre alla Facoltà e ne propone eventuali modifiche;
d) monitora le informazioni inserite nelle banche-dati ministeriali relative all'offerta formativa;
e) concorre ad assicurare la qualità dei percorsi formativi e l'accreditamento dei Corsi di studio;
f) cura la gestione delle carriere degli studenti;
g) monitora i dati inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti;
h) esamina e approva i piani di studio degli studenti;
i) propone alla Facoltà le strategie per il miglioramento dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla mobilità, alla pubblicazione e alla divulgazione del manifesto degli studi, del calendario delle lezioni, degli esami e delle commissioni d'esame.

7. Ogni Consiglio didattico elegge al proprio interno, tra i professori a tempo pieno che assicurino almeno tre anni di servizio prima del collocamento a riposo, un Presidente che dura in carica tre anni rinnovabili una sola volta.
8. La partecipazione al Consiglio didattico non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
9. La carica di Presidente del Consiglio didattico è incompatibile con quella di Rettore, di Preside, di Direttore di Dipartimento, di Coordinatore del Collegio dei docenti di un Dottorato e di Direttore della Scuola Superiore ISUFI.
10. Il Presidente del Consiglio didattico convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle relative attività.
11. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo e aggregati del Consiglio didattico un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Articolo 47
Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è costituita secondo le modalità previste dal regolamento di Facoltà.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti:
   a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, analizza la coerenza complessiva dell'offerta erogata dalla Facoltà e promuove la qualità della didattica in concorso con la Facoltà, con i Consigli didattici e con il Nucleo di valutazione;
   b) elabora indicatori della qualità e della efficacia della didattica che tengano conto dell'analisi delle performance complessive della Facoltà in riferimento alle altre Facoltà di Ateneo e alle strutture didattiche similari presenti in altri Atenei;
   c) svolge attività di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
   d) formula pareri sulla istituzione e sulla soppressione di Corsi di studio;
   e) esprime parere sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei Corsi di studio secondo le norme vigenti.
3. La partecipazione alla Commissione paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

ARTICOLO 48
Manager didattico

1. Per gli adempimenti di carattere amministrativo e per quelli relativi ai servizi offerti il Preside è coadiuvato dal Manager didattico.
2. Al Manager didattico competono, sulla base delle direttive della Facoltà e dei Dipartimenti, le seguenti funzioni con le relative responsabilità:
   a. coordinamento delle attività amministrative connesse all'erogazione dell'offerta formativa e ai servizi didattici di competenza dalla Facoltà;
   b. predisposizione entro la fine di ogni anno accademico, di concerto con il Preside ed i Presidenti dei Consigli didattici e le Commissioni paritetiche docenti-studenti, della relazione sull'attività didattica svolta dalla Facoltà;
   c. collaborazione con il Preside della Facoltà nell'individuazione di attività strategiche volte all'innovazione ed al miglioramento della produttività e dei servizi offerti;
   d. coordinamento del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà;
   e. gestione delle procedure amministrative di competenza dei Dipartimenti in tema di carriere di docenti e ricercatori e di programmazione didattica relativa all'affidamento di incarichi di insegnamento;
   f. assistenza ai Direttori dei Dipartimenti che sostengono la Facoltà per tutte le attività di cui alla lettera precedente.
   g. supporto alle attività di orientamento e tutorato.
3. Il relativo incarico è attribuito, a tempo determinato, dal Direttore generale sentito il Preside di Facoltà, a personale in possesso di una specifica qualifica professionale. In nessun caso l'attribuzione dell'incarico dà luogo a riconoscimento di mansioni superiori.

CAPO TERZO
SCUOLE DI DOTTORATO

ARTICOLO 49
Scuole di dottorato

1. L'Ateneo promuove l'alta qualificazione e l'internazionalizzazione dei percorsi dottorali istituendo una o più scuole di Dottorato anche in collaborazione con altri soggetti attivatori.
2. La Scuola di dottorato assicura il coordinamento dei corsi di dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi e ne verifica i risultati.
3. La Scuola di dottorato elabora standard di qualità che, nel rispetto delle specificità di ogni Dottorato, siano in linea con quelli internazionali e utilizza procedure efficaci di monitoraggio del loro perseguimento.
4. La Scuola di dottorato cura l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.

TITOLO SECONDO
ORGANI CENTRALI

CAPO PRIMO
RETTORE

ARTICOLO 50
Funzioni

1. Il Rettore è il garante dello Statuto ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo.
2. Il Rettore è il rappresentante legale e processuale dell'Università.

3. Il Rettore è componente di diritto e Presidente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
4. Il Rettore emana lo Statuto e i regolamenti di autonomia ed esercita le funzioni di vigilanza. Per la vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni didattiche dell'Ateneo il Rettore è coadiuvato dai Presidi delle Facoltà.
5. Il Rettore:
   a) propone il documento di programmazione triennale dell'Università secondo la normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
   b) propone il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo secondo le previsioni di legge e di Statuto;
   c) presenta all'Università ed al Ministero le relazioni stabilite dalla legge e dallo Statuto;
   d) formula la proposta di incarico per il Direttore generale secondo le previsioni di legge;
   e) avvia il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. Il Rettore è competente ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
   f) in caso di necessità ed urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento;
   g) adotta specifici atti su delega del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
   h) costituisce con decreto le strutture dell'Ateneo;
   i) autorizza i Docenti a tempo pieno a esercitare le funzioni e i compiti esterni nei casi consentiti dalla legge;
   l) esercita le funzioni non attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo dell'Università.
6. Il Rettore nomina:
   a) il Pro-Rettore vicario, scelto fra professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, il quale sostituisce il Rettore in caso di impedimento o di assenza anche in Senato accademico;
   b) i Pro-Rettori, scelti tra professori di ruolo a tempo pieno dell'Università, per l'esercizio di funzioni e compiti definiti nel decreto di nomina;
   c) i Delegati, scelti tra professori o ricercatori di ruolo, per l'esercizio delle funzioni indicate nei decreti di nomina, in numero massimo coerente con le esigenze rettorali e le dimensioni dell'Ateneo;
   d) i Presidi di Facoltà.
7. Il Rettore con proprio decreto formalizza la nomina per:
   a) i componenti elettivi degli organi collegiali;
   b) il presidente dell'Osservatorio della ricerca, i componenti designati del Comitato unico di garanzia, i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
   c) tutti i responsabili delle strutture di ricerca e di didattica.

ARTICOLO 51
Elezione e durata

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto in collegio unico tra i professori ordinari a tempo pieno o che, all'atto della candidatura, dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione.
   Il Rettore è nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
   a. ai professori e ricercatori di ruolo;
   b. ai ricercatori a tempo determinato;
   c. al personale tecnico e amministrativo con voto pesato pari al venti per cento del personale tecnico-amministrativo che ha votato, in modo che ciascun voto espresso dal personale tecnico-amministrativo valga un 1/5 rispetto ad un voto espresso dal personale docente;

d. al Consiglio degli studenti e ai rappresentanti degli Studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli delle Facoltà, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport.

3. Il Rettore dura in carica sei anni, anche in caso di anticipata cessazione del Rettore precedente, e non è rieleggibile.

ARTICOLO 52
Convocazione del corpo elettorale e candidature

1. Il Decano di Ateneo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue per anzianità di ruolo, convoca il corpo elettorale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del precedente Rettore.
3. I candidati depositano la candidatura presso la Direzione generale dell'Università, allegando il programma elettorale e il proprio *curriculum* entro e non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di convocazione del corpo elettorale.
4. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale ha luogo la Conferenza d'Ateneo, per il confronto pubblico dei candidati e dei loro programmi.
5. La Conferenza di Ateneo è presieduta dal decano di Ateneo.

ARTICOLO 53
Votazione e proclamazione

1. Dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano di Ateneo nomina la Commissione elettorale, costituita di tre professori di ruolo di prima fascia.
2. Ogni consultazione elettorale è valida quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
3. Il Rettore è eletto, nelle prime tre votazioni consecutive, a maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni consecutive, si procede con operazioni di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. In caso di parità, si procede al ballottaggio fino alla prevalenza di uno dei due candidati.
6. Dopo il conteggio pubblico dei voti il Presidente della Commissione elettorale annuncia i risultati delle consultazioni.

ARTICOLO 54
Cessazione anticipata

1. Nel caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di Rettore saranno esercitate, sino alla nomina del nuovo Rettore, dal Pro-Rettore vicario in carica o, nell'ipotesi di cessazione anche del mandato del Pro-Rettore vicario, dal professore di prima fascia Decano di Ateneo.
2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato elettorale, la convocazione ha luogo tra il quarantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni si svolgono entro il centoventesimo giorno dalla cessazione.

ARTICOLO 55
Sfiducia

1. Il Rettore può essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del suo mandato.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la metà dei membri del Senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del

giorno, nella prima adunanza successiva del Senato accademico e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.
3. La mozione è votata a scrutinio palese ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato.
4. Una volta approvata dal Senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del Rettore.
5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre 40 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato. In tale periodo l'attività del Rettore è limitata all'ordinaria amministrazione.
6. Il Rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono assolte dal Decano di Ateneo fino alla nomina del nuovo Rettore.
7. Il Rettore sfiduciato non è rieleggibile.

CAPO SECONDO
SENATO ACCADEMICO

ARTICOLO 56
Funzioni

1. Il Senato accademico è l'organo dell'Università competente a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla normativa vigente, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, facoltà.
2. Il Senato accademico approva e modifica lo Statuto, i Regolamenti di autonomia e il Codice etico coerentemente alle previsioni del precedente art. 33 e 34, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Senato accademico approva i progetti di federazione tra Atenei, previo parere del Consiglio di amministrazione.
4. Il Senato accademico designa i rappresentanti dell'Università negli organismi esterni.
5. Il Senato accademico:
   a. approva il Piano annuale di orientamento e tutorato;
   b. decide sulle violazioni del Codice etico su proposta del Rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione:
   a. la programmazione triennale e annuale del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
   b. la programmazione triennale per la sostenibilità delle attività di Ateneo;
   c. la destinazione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;
   d. l'individuazione dei parametri di efficienza ed efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca;
7. Il Senato accademico esercita funzioni di indirizzo per:
   a. il bilancio di previsione;
   b. la semplificazione normativa e amministrativa dell'Ateneo;
   c. la fissazione di ambiti e criteri generali di operatività del Nucleo di valutazione e dell'Osservatorio della ricerca.
8. Il Senato accademico esprime parere al Consiglio di amministrazione in materia di:
   a. attivazione o soppressione di corsi e sedi;
   b. bilancio di previsione annuale e triennale e conto consuntivo dell'Università;
   c. contribuzioni a carico degli studenti;
   d. regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
   e. istituzione di Centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;

f. partecipazione dell'Università a organismi esterni;
g. scelta del Direttore generale.

9. Il Senato accademico svolge funzione di coordinamento e di raccordo tra Dipartimenti e Facoltà.
10. Il Senato accademico esercita le altre funzioni attribuite dalla legge o dallo Statuto.

ARTICOLO 57
Composizione ed elezione

1. Sono componenti del Senato accademico:
   - il Rettore;
   - otto Direttori di Dipartimento;
   - nove rappresentanti dei Docenti di ruolo;
   - due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui almeno uno tra i Manager Didattici di Ateneo;
   - quattro rappresentanti degli studenti;
   - un rappresentante degli studenti di Dottorato.
2. Sono eleggibili alla carica di Senatore accademico:
   - i Direttori di Dipartimento;
   - i professori e i ricercatori di ruolo;
   - il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   - gli studenti iscritti all'Università del Salento, nei limiti previsti dalla legge;
   - gli studenti dei corsi di Dottorato di ricerca purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi.
3. I Direttori di Dipartimento sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico da tutti i professori e ricercatori anche a tempo determinato dell'Ateneo.
4. Sei rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo sono eletti a scrutinio maggioritario in tre collegi plurinominali, corrispondenti a ciascuna Area rappresentativa dell'Ateneo, da tutti i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Ateneo, afferenti all'Area. I restanti tre sono eletti a scrutinio maggioritario in un collegio unico da tutti i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Ateneo. Il regolamento generale di Ateneo garantisce la massima pluralità di rappresentanza delle aree scientifico - disciplinari presenti nell'Ateneo.
5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in collegio uninominale dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
6. I rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico plurinominale di lista con sistema proporzionale dagli studenti iscritti all'Università del Salento.
7. Il rappresentante dei dottorandi è eletto in un collegio plurinominale di lista con sistema proporzionale dai dottorandi iscritti all'Università del Salento.
8. Le modalità di convocazione dei seggi elettorali e di svolgimento degli scrutini sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
9. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo subentra il primo dei non eletti.
10. Il Senato accademico dura in carica quattro anni, con eccezione per la rappresentanza degli studenti, che dura in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta, e dei dottorandi il cui mandato biennale non è rinnovabile.
11. Il Senato accademico è convocato:
    a) dal Rettore almeno una volta ogni due mesi, in via ordinaria nonché quando lo ritenga opportuno;
    b) su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

    Alle riunioni del Senato partecipa il Direttore generale con funzioni di verbalizzazione.
12. Le modalità di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate dal regolamento interno.

ARTICOLO 58
Commissioni

1. Il Senato può nominare commissioni istruttorie, comprendenti anche membri esterni.
2. Il Senato, all'atto del proprio insediamento, istituisce una Commissione permanente referente per la interpretazione o proposta di modifica delle disposizioni normative di autonomia, nonché per la ricognizione dello stato di attuazione dello Statuto e la promozione dei processi di semplificazione dell'Ateneo.
3. La Commissione permanente è composta di cinque membri eletti a maggioranza assoluta dal Senato, tenendo conto delle competenze giuridiche possedute.
4. La Commissione dura in carica per tutto il mandato del Senato accademico.

CAPO TERZO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 59
Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività svolte al suo interno.
2. Il Consiglio è competente a deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di Corsi e sedi, l'adozione del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione inoltre approva:
   a. il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo che trasmette al Ministero dell'Università e al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
   b. le variazioni di bilancio;
   c. i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi;
   d. gli indirizzi di semplificazione amministrativa;
   e. i criteri di ripartizione e di utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra Dipartimenti e servizi amministrativi e tecnici;
   f. l'istituzione di Centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;
   g. la partecipazione dell'Università a organismi esterni;
   h. gli accordi e le convenzioni d'interesse generale.
4. Il Consiglio delibera il promovimento delle liti o la resistenza alle stesse tramite l'Avvocatura interna di Ateneo o l'Avvocatura dello Stato ovvero conferendo incarico ad avvocati del libero foro.

ARTICOLO 60
Composizione ed elezione

1. Il Rettore è componente di diritto del Consiglio di amministrazione.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
   - tre professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno in possesso di comprovate competenze in campo gestionale ovvero di significativa esperienza di alto livello scientifico e culturale;
   - un componente del personale tecnico-amministrativo in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di significativa esperienza professionale;
   - due rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti all'Università nei limiti stabiliti dalla legge;

- due soggetti esterni, scelti fra personalità italiane o straniere esterne all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale.

3. I tre docenti, provenienti preferibilmente dalle tre Aree rappresentative dell'Ateneo, e il componente del personale tecnico-amministrativo sono nominati dal Senato accademico a maggioranza assoluta in una rosa di candidati, almeno tripla rispetto al numero dei membri da designare, proposta dal Rettore, ispirata a principi di cui all'art. 1 dello Statuto, attraverso selezione di candidature pervenute a seguito di avvisi pubblici in cui sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti.
4. I due rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico plurinominale proporzionale dagli studenti iscritti all'Università del Salento titolari del diritto di voto.
5. I due componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione, sono nominati dal Senato accademico a maggioranza assoluta all'interno di una lista di sei candidature selezionate dal Rettore secondo criteri di trasparenza, anche mediante avvisi pubblici. La carica di membro esterno del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la contestuale titolarità di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti o di organizzazione sindacale, o con cariche di rappresentanza di categorie, ovvero con la sussistenza di rapporti contrattuali di collaborazione e di consulenza con le suddette organizzazioni.
6. Il mandato dei Consiglieri di amministrazione dura quattro anni ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta.
7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale.
9. Il Presidente nella prima seduta utile nomina fra i componenti un Vicepresidente.
10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dal regolamento interno.
11. Per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera il Consiglio può costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri e con compiti deliberati a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 61
Funzioni di programmazione e vigilanza

1. Rientra nelle funzioni di programmazione e di vigilanza la verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto della programmazione del personale, ai fini della definitiva approvazione delle proposte di chiamata dei professori formulate dai Dipartimenti.
2. È altresì compito del Consiglio di amministrazione approvare:
   a. i piani annuali o pluriennali per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
   b. il trasferimento di risorse e mezzi;
   c. la licenza su marchi o altri beni immateriali dell'Università;
   d. gli accordi e i contratti di ricerca non di competenza del Senato accademico e dei Dipartimenti;
   e. la determinazione delle tariffe per prestazioni a terzi;
   f. tutti gli atti negoziali che non rientrino nella competenza dei centri autonomi di gestione e dei dirigenti.

ARTICOLO 62
Competenza disciplinare

1. In conformità con lo Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, in ordine alle sanzioni da infliggere a professori e ricercatori universitari o procede all'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

CAPO QUARTO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 63
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti cura il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo, in conformità con il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Università tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti nell'Albo dei revisori contabili.
4. Il personale dipendente dell'Università non può essere componente del Collegio dei revisori.
5. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

TITOLO TERZO
ORGANI DI GARANZIA

CAPO PRIMO
GARANZIE PARTECIPATIVE

ARTICOLO 64
Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti dell'Università.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante per ogni Consiglio didattico attivato nell'Ateneo.
3. Il rappresentante è eletto dagli studenti iscritti al relativo Corso di studi.
4. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni, elegge a maggioranza assoluta il Presidente al proprio interno e una Giunta nelle forme indicate dal proprio regolamento interno.
5. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attività, il Consiglio degli studenti si avvale del supporto delle strutture della Direzione generale.
6. Al Consiglio degli studenti è attribuita la facoltà di vincolare annualmente un fondo pari al due per cento delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente, finalizzato a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo.
7. Il Consiglio di amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle strutture preposte all'erogazione dei servizi che il Consiglio degli studenti intende promuovere.
8. All'interno del bilancio dell'Università è istituito un fondo pari al dieci per cento dello stanziamento di cui al comma 6, per l'organizzazione delle attività del Consiglio degli studenti.

9. Le modalità di spesa sono disciplinate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
10. Il Consiglio degli studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:
    a. determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
    b. interventi di attuazione del diritto allo studio;
    c. regolamento didattico di Ateneo;
    d. regolamento per gli studenti.
    e. bilancio preventivo dell'Ateneo.
11. Spetta altresì al Consiglio degli studenti:
    a. proporre al Senato accademico il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione;
    b. esercitare eventuali iniziative di revisione dello Statuto;
    c. esprimere parere sulle proposte di revisione dello Statuto.
12. I componenti del Consiglio degli studenti hanno l'elettorato attivo per la elezione del Rettore.
13. Il Consiglio degli studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre Università.

ARTICOLO 65
Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo ha funzioni consultive e di proposta.
2. La Consulta può formulare proposte al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Comitato unico di garanzia, sulla qualità della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi in riferimento alle materie di competenza dei rispettivi organi.
3. La Consulta:
    a. esprime parere al Consiglio di amministrazione sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
    b. esercita eventuali iniziative di revisione dello Statuto;
    c. esprime parere sulle proposte di revisione dello Statuto e sulle proposte dei Regolamenti di cui alle lett. a) ed e) dell'art. 33, comma 1, dello Statuto.
4. La Consulta è costituita da nove componenti elettivi che eleggono all'interno il Presidente .
5. I nove componenti sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo.
6. La Consulta dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

CAPO SECONDO
GARANZIE DI TUTELA

ARTICOLO 66
Difensore civico

1. Il Difensore civico assiste e consiglia studenti e utenti, che, a qualsiasi titolo, si ritengano lesi nei propri diritti o interessi per causa di disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli appartenenti all'Università.
2. Il Difensore esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza scritta presentata da singoli o associazioni.
3. Il Difensore interviene presso gli organi, le strutture o gli uffici dell'Ateneo, per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.
4. Il Difensore garantisce il diritto al contraddittorio di tutte le parti interessate e non può assumere iniziative di natura disciplinare.
5. Il Difensore è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti fra tre nominativi di personalità esterne all'Ateneo proposte dal Rettore.

6. I candidati devono possedere un *curriculum*, reso pubblico sul sito dell'Ateneo, che dia garanzia di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.
7. Il Difensore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
8. Il mandato del Difensore può essere revocato dal Senato accademico con delibera adottata a maggioranza assoluta su proposta del Rettore, di concerto con il Consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
9. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il Difensore, fornendogli tutti i documenti e le informazioni da lui richiesti.
10. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate dal Difensore deve darne motivata comunicazione scritta al Rettore, al Direttore generale e al Nucleo di valutazione.
11. Il Consiglio di amministrazione assegna le risorse per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.
12. Il Difensore civico è tenuto a redigere, a conclusione di ogni anno accademico, una relazione sull'attività svolta, illustrativa delle iniziative assunte, delle segnalazioni ricevute, delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro impatto sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi.
13. La relazione è trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico.
14. Il Difensore civico ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 67
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia promuove e tutela, all'interno della comunità universitaria, le pari opportunità e il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di mobbing.
2. Il Comitato svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in tema di pari opportunità, di contrasto ai fenomeni di mobbing, di benessere lavorativo, di lotta verso qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.
3. Il Comitato può promuovere e coordinare studi, ricerche, attività di formazione e azioni positive al fine di realizzare le pari opportunità nella ricerca, nella didattica e nell'attività tecnico-amministrativa.
4. Il Comitato dura in carica quattro anni ed esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti i soggetti della comunità universitaria.
5. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale dell'Ateneo, che possiedano adeguate conoscenze e comprovata esperienza in materia di pari opportunità e di contrasto ai fenomeni di *mobbing* e di discriminazione.
6. Assicurando comunque la presenza paritaria di entrambi i generi, il Comitato è composto da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, nominati dal Rettore su designazione delle organizzazioni sindacali presenti in Ateneo, nonché da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti, nominati a maggioranza assoluta dal Senato accademico, e da due rappresentanti degli studenti.
7. I rappresentanti degli studenti sono elettivi e partecipano alle deliberazioni con esclusione delle materie nelle quali sia richiesta una composizione paritetica fra la componente sindacale e la componente dell'Amministrazione.
8. Il Comitato s'intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.
9. Il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti a maggioranza degli aventi diritto.
10. Il Comitato:
    - individua e risolve situazioni di discriminazione diretta o indiretta, di qualsiasi natura;

- risolve in via conciliativa casi di *mobbing*;
- suggerisce o promuove iniziative per la rimozione dei fattori discriminanti e la diffusione della cultura del rispetto e del benessere lavorativo, con piani di azioni positive, bilancio di genere, conciliazione vita privata/lavoro;
- formula pareri, su richiesta, in tema di organizzazione dell'amministrazione, formazione del personale, criteri di valutazione del personale, verifica delle *performance*.

11. Il Comitato può esercitare l'iniziativa di revisione dello Statuto ed esprime comunque parere sulle revisioni dello Statuto.
12. Tutti gli uffici e gli organi dell'Ateneo forniscono al Comitato dati e informazioni necessari a garantirne l'effettiva operatività.
13. Il Presidente del Comitato ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo.
14. Il Presidente del Comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione riferita al personale dell'Ateneo, per l'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e al mobbing.
15. La relazione è trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico. La relazione è divulgata nelle forme previste dalla legge.
16. Il Comitato collabora con altri organismi regionali e nazionali, competenti sulle tematiche della parità e dell'antidiscriminazione.
17. Per la disciplina delle proprie attività, il Comitato adotta un proprio regolamento interno entro sessanta giorni dalla sua costituzione.

CAPO TERZO
GARANZIE DISCIPLINARI

ARTICOLO 68
Illeciti disciplinari

1. I Docenti dell'Università sono soggetti a responsabilità e sanzioni disciplinari nei limiti stabiliti dalla legge.
2. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Rettore, su segnalazione scritta di organi, studenti e utenti dell'Università, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010.
3. L'iniziativa non può avere avvio sulla base di segnalazioni anonime.
4. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura il Rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta.
5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di sanzioni sino alla censura il procedimento è di competenza del Rettore.

ARTICOLO 69
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è composto da cinque Docenti dell'Università in regime di tempo pieno, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato.
2. I componenti del Collegio sono eletti a scrutinio segreto dal Senato accademico a maggioranza di due terzi, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
3. I componenti del Collegio non possono ricoprire alcuna carica accademica.
4. Il Presidente del Collegio è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori ordinari.

ARTICOLO 70
Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si svolge in conformità alla legge, nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari, il quale è reso per i professori ordinari dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari; per i professori associati dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari e professori associati.
2. In qualsiasi fase del suo svolgimento è garantito:
   a. il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto ad azione;
   b. il diritto di replica del docente sottoposto ad azione su tutte le circostanze contestate;
   c. il diritto del docente di farsi assistere da un difensore di fiducia, anche esterno all'Università;
   d. l'accesso a tutte le fonti di prova da parte del docente sottoposto ad azione;
   e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della decisione finale.
3. Il Rettore esegue le richieste istruttorie del Collegio di disciplina.
4. L'avvio del procedimento disciplinare avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione o di conoscenza dei fatti.
5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, il Rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina sulla base di una proposta motivata di sanzione.
6. Il Collegio dispone l'audizione del Rettore o di un suo delegato nonché del docente sottoposto ad azione disciplinare e del denunciante.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Rettore, il Collegio si esprime con deliberazione a scrutinio segreto votata a maggioranza di due terzi.
8. Il parere è motivato con riguardo alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare.
9. Il parere del Collegio è vincolante.
10. Dopo la deliberazione del Collegio, tutti gli atti del procedimento sono trasmessi al Consiglio di amministrazione.
11. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione.
12. La deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere motivata e votata con scrutinio segreto a maggioranza assoluta, senza la rappresentanza degli studenti.

ARTICOLO 71
Termini del procedimento

1. Per l'irrogazione della sanzione della censura, il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla segnalazione o conoscenza del fatto illecito.
2. In tutti gli altri casi, il procedimento si estingue ove la decisione di cui all'art. 70, comma 11, non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione.
3. Il procedimento può essere sospeso in caso di ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di amministrazione ovvero, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni ciascuna, al fine di acquisire atti o documenti non in possesso delle parti.

ARTICOLO 72
Ne bis in idem

1. Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del Codice etico e di violazione dell'autoregolamentazione contro il *mobbing* non possono costituire oggetto di più procedimenti e sanzioni.

2. In tal caso, spetta al Rettore procedere alla unificazione degli stessi, con l'attribuzione della competenza esclusiva ad uno solo degli organi secondo il principio della prevalenza di competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010.

TITOLO QUARTO
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
ARTICOLO 73
Direttore generale

1. Il Direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.
2. Il Direttore generale:
   a) predispone il bilancio unico ed il bilancio consolidato di Ateneo sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio stabiliti ed aggiornati dal Ministero, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo unico e il rendiconto unico in contabilità finanziaria;
   b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
   c) coadiuva il Rettore, nell'ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di amministrazione ed in coerenza con il programma triennale delle attività, nell'elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e cura l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
   d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di Governo, della gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
   e) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro**,** conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
   f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale e annuale della *performance* organizzativa dell'Ateneo e sottopone al Nucleo di valutazione, per il Consiglio di amministrazione, la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, secondo il sistema di misurazione e valutazione della *performance* di Ateneo**;**
   g) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di amministrazione nel piano delle *performance*;
   h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;
   i) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento generale di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche,

scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

l) indirizza, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi;

m) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

n) esercita la potestà disciplinare sul personale anche dirigente secondo le previsioni di legge ed in particolare del d.lgs. n. 150/2009;

o) stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'Università.

3. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. È scelto, a seguito di avviso pubblico, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali nel settore pubblico o privato. L'incarico di Direttore generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.
4. Il Direttore generale designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario è nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico.
5. La valutazione annuale della *performance* del Direttore generale è approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Nucleo di valutazione, d'intesa con il Rettore.
6. Il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico con funzioni verbalizzanti.

ARTICOLO 74
Funzioni dirigenziali

Ai dirigenti dell'Università, nell'ambito delle competenze previste per ciascuno di essi dagli atti organizzativi dell'Ateneo, sono attribuite le funzioni e conferiti i poteri previsti dalla vigente normativa statale, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria.

ARTICOLO 75
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università comprendono trasferimenti dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti pubblici e di privati nonché entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.
3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione, in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.
4. L'Università può utilizzare, per le spese di investimento, nei modi previsti dalla legge, prestiti, mutui e *leasing*, garantendo l'impiego equilibrato delle risorse su scala pluriennale.
5. Il corrispettivo della licenza onerosa dell'utilizzo di marchi e brevetti dell'Università costituisce forma autonoma di autofinanziamento.
6. I dividendi, comunque denominati, spettanti per la partecipazione a organismi pubblici o privati attraverso cui l'Università realizza i propri fini istituzionali di didattica e di ricerca, confluiscono nel bilancio dell'Ateneo e sono interamente destinati ai suddetti fini.

7. Le donazioni di qualsiasi contenuto e provenienza sono accettate con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

PARTE TERZA
SISTEMA D'ATENEO

TITOLO PRIMO
SCUOLA SUPERIORE ISUFI

ARTICOLO 76
Scuola superiore ISUFI

La Scuola superiore ISUFI ha l'obiettivo di realizzare percorsi interdisciplinari di alta formazione con caratteri di residenzialità ed internazionalità ispirati all'unità del sapere.

ARTICOLO 77
Organizzazione della Scuola

1. La Scuola superiore ISUFI si articola nelle Aree:
   - Scienze umane;
   - Scienze sociali;
   - Scienze naturali.
2. La Scuola superiore ISUFI persegue le proprie finalità formative ispirandosi anche a principi di collaborazione con i Dipartimenti dell'Università.
3. La Scuola superiore ISUFI può svolgere attività di alta formazione *post lauream* avvalendosi anche della collaborazione delle altre strutture didattiche e di ricerca dell'Università.
4. La Scuola superiore ISUFI ha autonomia amministrativa e gestionale, con le attribuzioni e i limiti previsti per i Dipartimenti, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
5. La Scuola superiore ISUFI non dispone di personale docente proprio. Per lo svolgimento delle sue attività si avvale di personale docente dell'Università del Salento e di altre istituzioni universitarie e di ricerca.
6. La Scuola superiore ISUFI può realizzare percorsi formativi in collaborazione con le altre Università pugliesi o con altre istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito di apposite convenzioni che prevedano anche una congrua partecipazione ai costi.

ARTICOLO 78
Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
   - il Comitato scientifico;
   - il Direttore;
   - il Consiglio direttivo;
   - il Consiglio della Scuola.

ARTICOLO 79
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da tre componenti per ciascuna Area della Scuola, eletti a maggioranza assoluta dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra insigni studiosi della comunità scientifica nazionale ed internazionale.
2. Il mandato dei singoli componenti ha durata di quattro anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Il Comitato scientifico coadiuva il Rettore nella selezione del Direttore della Scuola e dei Responsabili di Area e valuta con periodicità annuale l'attività della Scuola.

4. Il Comitato scientifico coadiuva altresì il Direttore e i Responsabili di Area nella definizione degli indirizzi di programmazione delle attività didattiche, di strategie di sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.
5. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 80
Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Comitato scientifico, tra una terna di studiosi di prestigio internazionale.
2. Il Direttore resta in carica quattro anni, è immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la propria attività a tempo pieno.
3. Il Direttore:
   a. convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico e il Consiglio della Scuola;
   b. promuove e coordina le attività della Scuola e ne assicura il funzionamento;
   c. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Università e con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;
   d. presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'andamento della Scuola.

ARTICOLO 81
Responsabile di Area

1. Ciascuna Area della Scuola è coordinata da un Responsabile eletto a maggioranza assoluta dal Senato accademico, su proposta del Rettore sentito il Comitato scientifico.
2. I Responsabili di Area sovrintendono alla realizzazione delle attività formative dell'Area di competenza, partecipano al Consiglio direttivo e al Consiglio della Scuola.
3. I Responsabili di Area durano in carica quattro anni, sono immediatamente rieleggibili una sola volta e svolgono la propria attività in regime di tempo pieno.

ARTICOLO 82
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di indirizzo e programmazione dell'attività della Scuola.
2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore ed è composto dai Responsabili di Area.
3. Il Consiglio direttivo coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, predispone gli atti per il Consiglio della Scuola e svolge tutte le altre funzioni che il regolamento interno gli attribuisce.
4. Il Coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

ARTICOLO 83
Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore, dai Responsabili di Area, dai docenti responsabili di corso di insegnamento almeno semestrale, dal Coordinatore amministrativo, da un rappresentante degli allievi per ciascuna delle Aree della Scuola, da un componente qualificato del personale tecnico-amministrativo designato dal Senato accademico.
2. Il Consiglio della Scuola programma e gestisce le attività della Scuola, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

ARTICOLO 84
Disposizioni normative di riferimento

1. Le attività di selezione e formazione degli allievi sono disciplinate dal regolamento didattico della Scuola.
2. La Scuola rilascia titoli finali agli allievi che completino i percorsi formativi programmati.
3. La Scuola opera attualmente nel quadro delle previsioni dell'Accordo Quadro stipulato tra l'Università e il MIUR nonché del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Università con il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, la Regione Puglia, il Consorzio universitario interprovinciale salentino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.

TITOLO SECONDO
BIBLIOTECHE, MUSEI E CENTRI

ARTICOLO 85
Sistema bibliotecario

1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo coordina, programma e sviluppa le attività di incremento, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale, digitale e archivistico dell'Ateneo; cura inoltre il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica e l'accesso all'informazione scientifica.
2. Il Sistema opera anche in cooperazione con i corrispondenti sistemi di altre Università o Istituzioni, italiane e straniere.

ARTICOLO 86
Sistema dei Musei, Parchi, Orti botanici, Osservatori scientifici

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta di un Dipartimento e sentito il Senato accademico, delibera a maggioranza assoluta la istituzione di Musei, Parchi, Orti botanici e Osservatori scientifici, per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell'Università o ad essa affidati.
2. Queste strutture operano con autonomia organizzativa all'interno del Dipartimento proponente e coordinandosi all'interno di un sistema comune con quelle esistenti.
3. L'Università può stipulare contratti e convenzioni o costituire consorzi con soggetti esterni per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di Musei, Parchi, Orti botanici e Osservatori scientifici finalizzate alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell'Università o ad essa affidati.

ARTICOLO 87
Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico di Ateneo svolge attività di formazione linguistica nonché di elaborazione e diffusione di materiali linguistici per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Il Centro linguistico, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate, offre altresì ad utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera.
3. Il Centro linguistico ha autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
4. Il Direttore del Centro linguistico è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, tra tre docenti di ruolo con comprovate competenze plurilingue, proposti dal Rettore.
5. Il Direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

ARTICOLO 88
Centri e Laboratori

1. I Dipartimenti possono istituire Centri o Laboratori, anche interdipartimentali, con delibera motivata assunta a maggioranza assoluta, per la promozione di attività dipartimentali che non producano oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo.
2. L'istituzione di Centri o Laboratori interateneo o interdipartimentali che producano oneri aggiuntivi a carico dell'Università per l'impegno di risorse finanziarie e umane connesse a progetti o programmi permanenti o pluriennali è proposta dai Dipartimenti interessati e deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
3. L'istituzione di Centri o Laboratori è comunicata al Rettore entro 30 giorni.

TITOLO TERZO
ALTRE STRUTTURE

ARTICOLO 89
Fondazione dell'Università

L'Università può costituire una o più Fondazioni Universitarie per l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, singolarmente o in forma associata, secondo criteri e modalità definite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 90
Poli didattici

1. L'Università promuove l'offerta formativa e la ricerca nei due Poli didattici di Lecce e di Brindisi.
2. Nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei vincoli negoziali, assunti con enti e istituzioni del territorio, l'Università disciplina le procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 91
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo.
3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante fondi utilizzabili ai sensi della normativa vigente.

PARTE QUARTA
RAPPORTI ESTERNI

ARTICOLO 92
Relazioni esterne

1. L'Università favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.
2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

3. I rapporti a valenza generale con enti esterni sono regolati da appositi accordi di programma, protocolli d'intesa o convenzioni approvati dal Senato accademico, sentito il parere del Consiglio di amministrazione qualora comportino oneri finanziari per l'Università.
4. I rapporti di cui al comma 2 si conformano alle seguenti regole:
   a. attestazione del livello universitario dell'attività svolta;
   b. disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
   c. destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
   d. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
   e. limitazione del concorso dell'Ateneo, quanto al ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

ARTICOLO 93
Accordi con amministrazioni pubbliche

1. L'Università stipula accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività istituzionali comuni.
2. L'Università può stipulare una convenzione con la Regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Università o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.

ARTICOLO 94
Accordi con istituzioni private

L'Università può concludere accordi o protocolli d'intesa con istituzioni private, locali, nazionali o internazionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

ARTICOLO 95
Partecipazione a organismi

1. L'Università promuove e partecipa a società di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
2. Eventuali dividendi spettanti all'Università stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo.
3. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.
4. La licenza d'uso di marchi o altri beni immateriali dell'Università è autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 96
Convenzioni di Dipartimento

1. I Dipartimenti possono direttamente stipulare convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell'Ateneo o di altre Università o con istituzioni, italiane e straniere, per le attività rivolte all'esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della didattica, di formazione *post lauream*, di Dottorato, nonché per l'offerta di corsi tenuti da professori visitatori e per la promozione della internazionalizzazione a condizione che il rapporto esterno sia coperto da risorse appositamente programmate dal Dipartimento e che comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo o preveda soltanto entrate.
2. La convenzione è comunicata al Rettore per l'inserimento negli atti ufficiali dell'Ateneo.

ARTICOLO 97
Federazione universitaria

L'Università può federarsi con altri Atenei ai sensi della normativa vigente. La federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed enti o istituzioni nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

PARTE QUINTA
SISTEMA DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA

ARTICOLO 98
Sistema di valutazione e promozione della qualità

1. L'Ateneo adotta un sistema di valutazione e promozione che include metodi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte, anche attraverso indagini condotte tra gli studenti e l'intera comunità universitaria. I risultati sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle strutture didattiche e di ricerca, per la gestione efficiente delle risorse disponibili e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attività.
2. Il sistema di valutazione e promozione della qualità didattica e scientifica di Ateneo include il Nucleo di valutazione e l'Osservatorio della ricerca.
3. L'Osservatorio della ricerca propone agli organi di governo dell'Ateneo linee di indirizzo finalizzate al perseguimento della qualità e dell'efficacia delle attività di ricerca e provvede al monitoraggio e all'analisi dei risultati conseguiti dall'Ateneo nelle attività di ricerca.

ARTICOLO 99
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, istituito presso l'Università, promuove la cultura della qualità e del merito nell'ambito degli atti di indirizzo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, e verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, l. n. 240/2010.
3. Al Nucleo di valutazione, inoltre, sono attribuite le funzioni di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale.
4. Il Nucleo di valutazione svolge anche tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Nucleo di valutazione si compone di sette membri, in prevalenza esterni all'Ateneo, aventi elevata qualificazione professionale di cui almeno due componenti esperti in materia di valutazione. Il *curriculum* dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Università.
6. I componenti sono nominati dal Senato accademico. Il Rettore propone quattro membri esterni e una rosa di sei docenti per la designazione dei due membri interni. Il Consiglio degli studenti propone il proprio rappresentante.
7. Il Coordinatore è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo nominati nel Nucleo di valutazione ed eletto dagli stessi componenti del Nucleo.
8. Il mandato dei componenti del Nucleo di valutazione è quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti è biennale.

9. Per le finalità di valutazione e controllo strategico l'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la facoltà di pubblicizzare e diffondere gli atti, nel rispetto della normazione a tutela della riservatezza.
10. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di valutazione sono stabilite con regolamento, approvato dal Nucleo medesimo ed emanato con decreto rettorale.

ARTICOLO 100
Osservatorio della ricerca

1. L'Osservatorio della ricerca procede alla valutazione periodica dell'attività di produzione scientifica e di ricerca dell'Università da sottoporre alle valutazioni degli organi accademici.
2. L'Osservatorio diffonde la conoscenza degli standard di valutazione della ricerca elaborati a livello nazionale e internazionale e promuove modalità di pubblicità dei risultati della ricerca coerenti con tali standard.
3. L'Osservatorio elabora le linee guida di fissazione dei parametri, sulla base:
   a. delle direttive formulate dal Senato accademico;
   b. dei criteri elaborati dalle associazioni scientifiche nazionali o internazionali;
   c. degli indicatori utilizzati a livello nazionale e internazionale.
4. I criteri di valutazione, i parametri di applicazione degli stessi e i dati utilizzati sono definiti e resi pubblici prima dell'avvio di ogni procedura di valutazione.
5. L'Osservatorio è composto da un Presidente e da almeno due membri per ciascuna delle tre Aree rappresentative dell'Ateneo.
6. Il Presidente e i membri sono nominati dal Senato accademico tra professori di elevata qualificazione scientifica su proposta del Rettore, in linea con le previsioni statutarie relative al giudizio fra pari, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
7. I componenti dell'Osservatorio rendono pubblico il proprio *curriculum* scientifico.

PARTE SESTA
REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 101
Regole generali relative agli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti in Statuto.
2. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari.
3. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le delibere sono assunte con voto palese, salvo che non riguardino giudizi su persone, chiamate di professori e provvedimenti disciplinari.

ARTICOLO 102
Funzioni consultive a favore degli organi collegiali

1. Un parere obbligatorio si considera acquisito in senso favorevole se l'organo competente, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta o il termine più breve imposto da ragioni di urgenza, non lo abbia reso né abbia espresso l'esigenza di avere chiarimenti.
2. La richiesta di chiarimenti di cui al comma precedente interrompe il termine di sessanta giorni per una sola volta.

ARTICOLO 103
Decadenza, dimissioni, impedimenti e *prorogatio*

1. I componenti elettivi degli organi collegiali decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o se viene meno una delle condizioni di loro eleggibilità, secondo modalità e termini disciplinati nel regolamento generale di Ateneo.
2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato di un consigliere di amministrazione il mandato del nuovo componente è riferito all'intera durata della carica.
3. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di un membro elettivo di altro organo collegiale subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato. Ove il subentro non sia possibile, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i titolari di cariche accademiche restano in carica per non più di quarantacinque giorni dopo la scadenza del mandato, garantendo lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 104
Conflitto tra organi

1. Il Rettore risolve con decreto motivato i conflitti tra organi dell'Ateneo, tranne che per il conflitto tra Dipartimenti, la cui risoluzione compete al Senato accademico.
2. Nel caso di mancato funzionamento di un organo di Ateneo per un periodo superiore a quattro mesi, il Rettore ne dispone con decreto motivato lo scioglimento, indice nuove elezioni e ne esercita i poteri in via sostitutiva.

ARTICOLO 105
Sfiducia e revoca

1. Chiunque ricopra una carica monocratica elettiva, diversa da quella di Rettore, può essere sfiduciato.
2. La proposta di mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti dell'organo. La mozione di sfiducia è discussa, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima riunione utile ed è approvata con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Nei confronti di chi ricopre una carica monocratica per nomina può essere adottato un motivato provvedimento di revoca previo ascolto dell'interessato.
4. Nei quarantacinque giorni successivi alla sfiducia o alla revoca si procede a nuove elezioni o a nuova nomina.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 106
Entrata in vigore

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta ufficiale i competenti organi dell'Università avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
2. Gli organi istituiti ai sensi del nuovo Statuto adottano il proprio regolamento interno entro e non oltre novanta giorni dalla loro istituzione.
3. Decorso il termine indicato il Rettore provvede con proprio decreto all'adozione dei regolamenti mancanti.
4. In pendenza dei termini indicati, ove dovessero sorgere incompatibilità o conflitti tra i regolamenti in vigore e il nuovo Statuto, prevale comunque il nuovo Statuto.

ARTICOLO 107
Dipartimenti

1. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, in fase di prima applicazione, sono istituiti i seguenti otto Dipartimenti:
   a) Dipartimento responsabile dei settori scientifico-disciplinari MAT/*, FIS/*, INF/*;
   b) Dipartimento responsabile dei settori scientifico-disciplinari BIO/*, CHIM/*, MED/*, GEO/*;
   c) Dipartimento responsabile dei settori scientifico-disciplinari ICAR/*, ING-IND/*, ING-INF/*;
   d) Dipartimento responsabile dei settori scientifico-disciplinari L-ANT/*, L/ART/*;
   e) Dipartimento responsabile dei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/*, L-LIN/*, M-FIL/*, L-OR/*;
   f) Dipartimento responsabile dei settori scientifico-disciplinari M-PED/*, M-STO/*, M-GGR/*, M-PSI/*, SPS/*, M-DEA/*;
   g) Dipartimento responsabile dei settori scientifico-disciplinari IUS/*;
   h) Dipartimento responsabile dei settori scientifico –disciplinari SECS-P/*, SECS-S/*.
2. I Dipartimenti garantiscono per i primi tre anni l'offerta formativa dell'Università regolata dall'art. 108.
3. La denominazione di ciascuno dei Dipartimenti sopra elencati è deliberata nella prima riunione del relativo Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. I docenti esercitano l'opzione di afferenza ad uno dei Dipartimenti elencati nel precedente comma 1 entro quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta ufficiale. L'opzione di afferenza è indirizzata al Rettore.
5. L'attivazione del Dipartimento è disposta con decreto del Rettore nei quindici giorni successivi lo scadere del termine per l'esercizio del diritto di afferenza di cui al comma 4.
6. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di attivazione il Decano del Dipartimento avvia e completa le procedure per la costituzione degli organi del Dipartimento, comprese le procedure per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti. In caso di inerzia, decorsi trenta giorni, il Rettore esercita poteri sostitutivi.
7. I Dottorati di ricerca seguono l'afferenza al Dipartimento esercitata dal proprio Coordinatore.
8. L'esercizio dell'afferenza comporta il mantenimento delle risorse finanziarie e strumentali e dei progetti di cui si è responsabili.
9. Il Direttore amministrativo, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dello Statuto in Gazzetta ufficiale, adotta i provvedimenti di assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
10. Nelle more dell'attivazione degli organi dei nuovi Dipartimenti l'amministrazione ordinaria spetta al Direttore di Dipartimento con poteri sostitutivi del Consiglio.

ARTICOLO 108
Facoltà

Alla data di entrata in vigore dello Statuto, in fase di prima applicazione, sono istituite le seguenti sei Facoltà quali strutture di raccordo dei Dipartimenti.
Facoltà di Economia per il coordinamento delle attività dei seguenti Corsi di studio:

L-18	Economia aziendale
L-33	Economia e finanza
LM-16 e LM-56	Economia finanza e assicurazioni
LM-49	Gestione delle attività turistiche e culturali
LM-77	Management aziendale

La Facoltà di Economia è la struttura di raccordo dei Dipartimenti h) e g) istituiti dall'art. 107.
I Consigli didattici afferenti alla Facoltà di economia sono:
- Consiglio didattico Area economico-quantitativa;
- Consiglio didattico Area aziendale;
- Consiglio didattico Area Gestione attività turistiche e culturali.

Facoltà di Ingegneria per il coordinamento, la razionalizzazione e il controllo delle attività dei seguenti Corsi di studio:

L-7	Ingegneria civile
L-8	Ingegneria dell'informazione
L-9	Ingegneria industriale (sede di Lecce e sede di Brindisi)
LM-23	Ingegneria civile
LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-31	Ingegneria gestionale
LM-32	Ingegneria informatica
LM-33	Ingegneria meccanica
LM-53	Ingegneria dei materiali
LM-20	Ingegneria aerospaziale (sede di Brindisi)

La Facoltà di Ingegneria è la struttura di raccordo dei Dipartimenti a) e c) istituiti dall'art. 107 e svolge la sua attività didattica nei Poli di Lecce e di Brindisi.
I Consigli didattici afferenti alla Facoltà di Ingegneria sono:
- Consiglio didattico in Ingegneria civile;
- Consiglio didattico in Ingegneria dell'informazione;
- Consiglio didattico in Ingegneria industriale, che ricomprende i corsi di L-9, LM-31, LM-33, LM-53 e possibilmente LM-20.

Facoltà di Giurisprudenza per il coordinamento del seguente Corso di studio:
LMG/01 Giurisprudenza.
La Facoltà di Giurisprudenza è la struttura di raccordo dei Dipartimenti g) e h) istituiti dall'art. 107 e vi ha sede la Scuola di specializzazione per le professioni legali.
I Consigli didattici afferenti alla Facoltà di Giurisprudenza sono:
- Consiglio didattico in Giurisprudenza.

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali per il coordinamento dei seguenti Corsi di studio:

L-2	Biotecnologie
L-13	Scienze biologiche
L-30	Fisica
L-30	Ottica e optometria
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente
L-35	Matematica
LM-6	Biologia

LM-6	Biologia ed ecologia costiera e marina
LM-9	Biotecnologie mediche e nano-biotecnologie
LM-17	Fisica
LM-40	Matematica
LM-75	Valutazione di impatto e certificazione ambientale

La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali è la struttura di raccordo dei Dipartimenti a) e b) istituiti dall'art. 107.
I Consigli didattici afferenti alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali sono:
- Consiglio didattico in Biotecnologie;
- Consiglio didattico in Matematica;
- Consiglio didattico in Biologia;
- Consiglio didattico in Scienze ambientali;
- Consiglio didattico in Scienze e tecnologie fisiche.

Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali per il coordinamento dei seguenti Corsi di studio:

L-5	Filosofia
L-10	Lettere
LM-14	Lettere moderne
LM-15	Lettere classiche
LM-78	Scienze filosofiche
L-11 e L-12	Lingue, letterature e comunicazione interculturale
L-12	Scienza e tecnica della mediazione linguistica
LM-37	Lingue moderne, letterature e traduzione letteraria
LM-38	Dinamiche interculturali e mediazione linguistica
LM-94	Traduzione tecnico-scientifica e interpretariato
L-1	Beni culturali
L-1	Beni archeologici
L-43	Tecnologie per la conservazione e il restauro
LM-2	Archeologia
L-20	Scienze della comunicazione
LM-5	Archivistica e biblioteconomia
LM-11	Scienze per la conservazione ed il restauro
LM-89	Storia dell'arte

La Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali è la struttura di raccordo dei Dipartimenti d), e) e f), istituiti dall'art. 107 e vi afferisce la Scuola di specializzazione in Archeologia.
I Consigli didattici afferenti alla Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali sono:
- Consiglio didattico in Filosofia;
- Consiglio didattico in Lettere;
- Consiglio didattico in Scienze della comunicazione;
- Consiglio didattico in Tecnologie per la conservazione e il restauro;
- Consiglio didattico in Beni culturali;
- Consiglio didattico in Scienze e tecniche della mediazione linguistica;
- Consiglio didattico in Letterature e comunicazioni interculturali;
- Consiglio didattico in Beni archeologici.

Facoltà di Scienze della formazione, Scienze politiche e sociali per il coordinamento dei seguenti Corsi di studio:

L-5 e L-19	Scienze della formazione e saperi filosofici
L-19	Pedagogia dell'infanzia

L-24	Scienza e tecniche psicologiche
LM-51	Metodologia dell'intervento psicologico
LM-78 e LM-57	Filosofia e scienze dell'educazione
LM-85	Scienze pedagogiche
L-16	Scienze dell'amministrazione e politiche del territorio (sede di Brindisi)
L-39	Servizio sociale (sede di Brindisi)
L-40	Sociologia (sede di Brindisi)
LM-87	Progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (sede di Brindisi)
LM-88	Sociologia e ricerca sociale (sede di Brindisi)
L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
LM-62	Scienze della politica

La Facoltà di Scienze della formazione, Scienze politiche e sociali è la struttura di raccordo dei Dipartimenti e), f), g) e h), istituiti dall'art. 107 e svolge la sua attività didattica nei Poli di Lecce e di Brindisi.

I Consigli didattici afferenti alla Facoltà di Scienze della formazione, Scienze politiche e sociali sono:

- Consiglio didattico Area pedagogica;
- Consiglio didattico in Scienze dell'amministrazione e politiche del territorio;
- Consiglio didattico Area filosofica;
- Consiglio didattico in Sociologia;
- Consiglio didattico in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- Consiglio didattico Area psicologica;
- Consiglio didattico in Servizio sociale.

2. L'offerta formativa dell'Università del Salento per i prossimi tre anni è quella risultante nel precedente comma 1 fatte salve ipotesi di accorpamento o di adeguamento a disposizioni normative.
3. L'attivazione delle nuove Facoltà avverrà con decreto del Rettore a seguito della costituzione degli organi dei Dipartimenti istituiti dall'art. 107.
4. Il Direttore amministrativo entro trenta giorni dal decreto rettorale di attivazione delle nuove Facoltà adotta i provvedimenti di assegnazione delle risorse umane e strumentali.
5. Nelle more dell'attivazione delle nuove Facoltà e del nuovo Preside resta inalterato l'assetto organizzativo preesistente.

ARTICOLO 109
Cariche e limiti di mandato

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto il Rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
2. Il Direttore amministrativo resta in carica sino alla nomina del Direttore generale che dovrà comunque avvenire nel periodo di *prorogatio* di cui alla legge n. 444/1994.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ai limiti di mandato delle cariche di Rettore, di Senatore e di Consigliere di amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello Statuto.

ARTICOLO 110
Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto e dai regolamenti di autonomia dell'Ateneo si rinvia alle leggi statali vigenti in quanto applicabili all'Università.

12A00048

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla Società Medicair Italia S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 31/2011 del 14 dicembre 2011 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pove del Grappa (VI), via San Bortolo, 17, rilasciata alla Società Medicair Italia S.r.l.

11A16662

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Alendronato Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 118/2011-2551 del 2 dicembre 2011è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DR. REDDY'S S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ALENDRONATO DR. REDDY'S

Confezione: 039638010

Descrizione: "70MG COMPRESSE" 4 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: ALENDRONATO DR. REDDY'S

Confezione: 039638022

Descrizione: "70MG COMPRESSE" 12 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: ALENDRONATO DR. REDDY'S

Confezione: 039638034

Descrizione: "70MG COMPRESSE" 24 COMPRESSE IN BLISTER AUAL

Medicinale: ALENDRONATO DR. REDDY'S

Confezione: 039638046

Descrizione: "70MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

11A16663

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Gemcitabina Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 117/2011-2551 del 2 dicembre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Gemcitabina Dr. Reddy's;

Confezione: 039650015;

Descrizione: «200 mg Polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

Medicinale: Gemcitabina Dr. Reddy's;

Confezione: 039650027;

Descrizione: «1000 mg Polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

11A16664

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Chirocaine»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 417 del 13 dicembre 2011

Specialità medicinale: CHIROCAINE.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Chiricane»:

034769075/M - 10 ml 5 fiale in pp da 2,5 mg/ml;

034769087/M - 10 ml 10 fiale in pp da 2,5 mg/ml;

034769099/M - 10 ml 20 fiale in pp da 2,5 mg/ml;

034769101/M - 10 ml 5 fiale in pp sterile da 2,5 mg/ml;

034769113/M - 10 ml 10 fiale in pp sterile da 2,5 mg/ml;

034769125/M - 10 ml 20 fiale in pp sterile da 2,5 mg/ml;

034769190/M - 10 ml 5 fiale in pp da 5 mg/ml;

034769202/M - 10 ml 10 fiale in pp da 5 mg/ml;

034769214/M - 10 ml 20 fiale in pp da 5 mg/ml;

034769226/M - 10 ml 5 fiale in pp sterile da 5 mg/ml;

034769238/M - 10 ml 10 fiale in pp sterile da 5 mg/ml;

034769240/M - 10 ml 20 fiale in pp sterile da 5 mg/ml;

034769315/M - 10 ml 5 fiale in pp da 7,5 mg/ml;

034769327/M - 10 ml 10 fiale in pp da 7,5 mg/ml;

034769339/M - 10 ml 20 fiale in pp da 7,5 mg/ml;

034769341/M - 10 ml 5 fiale in pp sterile da 7,5 mg/ml;

034769354/M - 10 ml 10 fiale in pp sterile da 7,5 mg/ml;

034769366/M - 10 ml 20 fiale in pp sterile da 7,5 mg/ml;

034769378/M - 0,625 mg/ml 5 unità di soluzione da 100 ml;

034769380/M - 0,625 mg/ml 24 unità di soluzione da 100 ml;

034769392/M - 0,625 mg/ml 60 unità di soluzione da 100 ml;

034769404/M - 0,625 mg/ml 5 unità di soluzione da 200 ml;

034769416/M - 0,625 mg/ml 12 unità di soluzione da 200 ml;

034769428/M - 0,625 mg/ml 32 unità di soluzione da 200 ml;

034769430/M - 1,25 mg/ml 5 unità di soluzione da 100 ml;

034769442/M - 1,25 mg/ml 24 unità di soluzione da 100 ml;

034769455/M - 1,25 mg/ml 60 unità di soluzione da 100 ml;

034769467/M - 1,25 mg/ml 5 unità di soluzione da 200 ml;

034769479/M - 1,25 mg/ml 12 unità di soluzione da 200 ml;

034769481/M - 1,25 mg/ml 32 unità di soluzione da 200 ml,

possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 20 dicembre 2011 data di scadenza dei centottanta giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/408 del 24 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16665

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 29 novembre 2011, recante: «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.».

Con riferimento al decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 294 del 19/12/2011 si rende noto che per mero errore materiale l'allegato tecnico è andato in pubblicazione privo dell'ultima pagina che si riporta di seguito:

«10. GARA D'APPALTO

10.1. — Ai sensi dei paragrafi 9 e 10 dell'art. 16 del reg. CEE 1008/2008, qualora nessun vettore accetti, nei termini di cui all'art. 9, di istituire servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte

Alghero – Roma Fiumicino e viceversa

Alghero – Milano Linate e viceversa

Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa

Cagliari – Milano Linate e viceversa

Olbia – Roma Fiumicino e viceversa

Olbia – Milano Linate e viceversa

l'accesso a ciascuna di tali rotte non accettate è limitato dallo Stato Italiano ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo di quattro anni.

10.2. — Il diritto di effettuare il servizio su ciascuna delle rotte indicate sarà concesso, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del reg. CEE 1008/2008.

10.3. — La nota informativa della gara è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea. Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 17 del reg. CEE 1008/2008 il termine ultimo per presentare le offerte alla gara è di 60 giorni e decorrere dalla data di pubblicazione di tale nota informativa.

10.4. — All'espletamento della gara provvede entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra la Regione autonoma della Sardegna, che all'uopo istituisce ed insedia una Commissione.»

Inoltre alla seconda riga del paragrafo 9.1 del medesimo allegato tecnico la frase «entro 30 giorni» va letta «entro due mesi».

12A00040

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-007) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.